

LXXV.

2ª TORNATA DI MARTEDÌ 29 GIUGNO 1909

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA****INDICE.****Bilancio** d'assestamento (*Approvazione*) Pag. 3301**Disegno** di legge (*Seguito e fine della discussione*):

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti	3264
ABIGNENTE, <i>relatore</i>	3287-93-98
AGNINI	3267-77-83-89-95
ASTENGO	3273
BORSARELLI	3266
DE FELICE-GIUFFRIDA	3291-95
FERRARIS CARLO	3264-78
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	3274-84 3287-88-95-99
GIOVANELLI EDOARDO	3273
GUARRACINO	3291-95
LACAVA, <i>ministro</i>	3275-94
LUCIANI	3288-96-99
MALCANGI	3272-78
NICCOLINI	3279
PANTANO	3270-78-82-83-84
PIPITONE	3267-78
PRESIDENTE	3268-69-77-85
RIZZA	3296

Interrogazioni:

Stazione di Busalla:

DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3256
GALLINO	3256

Soppressione del passo a livello dell'Arnasso
(linea Busalla-Ronco Scrivia):

DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3256
GALLINO	3257

Mancata esposizione della bandiera nazionale
in Modena (Scuola militare):

FERRARINI	3259
FERRI GIACOMO	3258
PRUDENTE, <i>sottosegretario di Stato</i>	3257

Divieto di alpeggio in Val Canonica:

POMPII, <i>sottosegretario di Stato</i>	3261
TOVINI	3261

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari	3307
-------------------------------	------

Relazioni (Presentazione):

Riforma della legge sulle piccole società cooperative (SAMOGGIA)	Pag. 3263
Provvedimenti a favore della marina mercantile (CELESIA)	3279
Conversione in legge di vari decreti reali per provvedimenti relativi al terremoto del 28 dicembre 1908 (ALESSIO GIOVANNI)	3279
Raffermes per i militari del regio esercito (MEZZANOTTE)	3304

Ritiro e rinvio d'interrogazioni 3261-63**Sospensione** della seduta 3279**Verificazione di poteri (Annullamento):**

Elezione contestata del collegio di Rossano (Joele)	3263
---	------

Votazione segreta (Risultamento):

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909	3304
---	------

Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10, a tutto il mese di dicembre 1909.	3304
---	------

Proroga al 1º gennaio 1911 del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, per la promulgazione del codice della marina mercantile, e al 1º gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge, per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea	3304
--	------

Proroga della durata delle società cooperative	3304
--	------

Modificazioni al comma 3º dell'articolo 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	3304
--	------

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali	3304
--	------

La seduta comincia alle 14.10.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Mango, di giorni 6; Roberto Galli, di 10; e per motivi di salute, l'onorevole Abozzi, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Gallino al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando si porrà mano alla tanto necessaria costruzione del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Busalla, sulla linea dei Giovi ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ella sa, onorevole Gallino, che nella stazione di Busalla, in questo momento, sono in corso lavori di grande importanza per più di un milione; essi sono destinati a mettere in grado quello scalo di far fronte, non solo ai traffici attuali, che sono molto notevoli, ma anche ai traffici futuri, prevedibili per effetto dell'impianto della trazione elettrica.

Dopo questi lavori, veramente più urgenti, che sono assolutamente necessari al buon andamento del servizio generale, dopo, l'Amministrazione ferroviaria rivolgerà anche le sue cure al fabbricato viaggiatori della stazione, che, però, bisogna riconoscerlo, risponde ad un bisogno meno indifferibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLINO. Volendo anche prescindere dal maggior traffico che sarà conseguenza dell'attuazione della trazione elettrica sulla linea dei Giovi, è indubitato che la stazione di Busalla ha già ora un movimento di viaggiatori straordinario. Basta considerare che l'entrata annua di quella stazione è di 300,000 lire circa per soli viaggiatori, e che nei mesi di villeggiatura affluiscono colà

tutti i giorni oltre 400 abbonati e circa 600 viaggiatori a biglietto ordinario, in totale 1000 viaggiatori giornalieri, numero che nei giorni festivi arriva a 1500, a 2000, perfino a 2500.

Tutta questa massa di persone non ha a disposizione per sale d'aspetto che due stanzette basse, umide, di metri 2.50 per 3; ed oltre a ciò, mentre il fabbricato, la cui costruzione rimonta a 60 anni fa, aveva fino al settembre del 1907 una tettoia in legno; essendosi ora questa tettoia dovuta demolire perchè pericolante, quasi tutti questi viaggiatori sono obbligati ad aspettare il treno esposti alla pioggia, al sole, e a tutte le intemperie della montagna.

Rappresentante di quella località, non posso a meno di farmi eco delle lamentele che tutta la popolazione genovese emette quando deve continuamente sottomettersi ai disagi di tale natura; confido che le assicurazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato siano presto tradotte in atto, e che, prendendo altra volta la parola, possa ringraziarlo, non della risposta data ad una semplice interrogazione, ma del fatto compiuto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gallino al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le cause del ritardo all'incominciamento dei lavori urgenti di soppressione del passo a livello dell'Arnasso, sulla linea ferroviaria tra Busalla e Ronco Scrivia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non le ricorderò, onorevole Gallino, la mia risposta di cinque o sei mesi or sono, nella quale le annunziavo come, tra le varie soluzioni da darsi al problema contenuto nella sua interrogazione, si era prescelta quella di un sottopassaggio. La direzione delle strade nazionali (poichè qui è impegnata appunto una strada nazionale) trovò che a quel progetto, allestito dalla Direzione generale delle ferrovie, doveva apportarsi una variante.

La variante è stata già eseguita: e il progetto completato sarà sottoposto al Genio civile fra pochi giorni, poichè un telegramma, avuto dopo la sua interrogazione, assicura che il progetto è in copia: perchè il Genio civile, io spero, non avrà difficoltà di dare il suo benestare, anche nei riguardi della spesa. Nel frattempo, poichè è veramente urgente l'esecuzione di questa sotto-

via, si è raccomandato al guardiano dello sbocco nord della Galleria della Pieve di rispettare rigorosissimamente le norme del regolamento per evitare disgrazie, a causa della limitata visibilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLINO. La soppressione del passo a livello è opera veramente urgente, come l'onorevole sottosegretario di Stato, tanto questa volta come la precedente, ebbe a dichiarare. Veramente, da sei mesi a oggi il progetto ha fatto ben pochi passi, perchè si è ancora negli studi di variante, mentre mi aspettavo invece sentirmi dichiarare che era imminente l'incominciamento dei lavori.

Comunque, io prendo atto nuovamente delle dichiarazioni d'urgenza fatte, e ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione, fiducioso di non essere costretto a ritornare una terza volta a sollecitare la costruzione di un'opera vivamente richiesta dal servizio ferroviario, dalla viabilità stradale, dalla incolumità delle persone.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Giacomo Ferri, al ministro della guerra, « per conoscere il suo pensiero di fronte alla condotta del generale della Scuola militare di Modena, poichè, nella solenne e patriottica giornata di festa nella quale unanime la provincia di Modena con entusiasmo domenica ricordava il cinquantesimo anniversario della conquistata libertà e della fuga del Duca Francesco V, il generale della Scuola militare, che risiede proprio nell'antica dimora ducale, rifiutava di esporre la bandiera nazionale e solo dopo una imponente dimostrazione di popolo che minacciava l'invasione del Palazzo e per l'intervento del prefetto il tricolore comparve al balcone ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

PRUDENTE, *sottosegretario di Stato per la guerra*. A norma dell'articolo 118 del regolamento chiedo di poter rispondere anche all'interrogazione presentata dall'onorevole Ferrarini sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Ferrarini interroga il ministro della guerra, « sul fatto che il generale comandante la Scuola militare non si credeva autorizzato ad esporre la bandiera nazionale, mentre si commemorava in Modena, nel giorno 13

mese corrente, il cinquantenario della liberazione dal dominio estense ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere a queste due interrogazioni.

PRUDENTE, *sottosegretario di Stato per la guerra*. L'onorevole Giacomo Ferri desidera conoscere il pensiero del Ministero della guerra di fronte alla condotta del generale comandante la scuola militare di Modena in occasione del cinquantesimo anniversario della fuga del duca Francesco V, vale a dire perchè egli indugiò ad inalberare la bandiera al fabbricato della scuola e la inalberò solo dopo la formazione di una dimostrazione da parte della folla e l'intervento di quel prefetto. Prima di esprimere questo pensiero, credo conveniente di riassumere molto brevemente come si svolse questo fatto.

Il sindaco di Modena avvertì in precedenza il comandante della scuola che il 13 giugno la città avrebbe festeggiato la fuga del Duca di Modena, e si limitò a comunicare a quel generale che lo invitava ad intervenire con una rappresentanza di ufficiali alla commemorazione che in quel giorno si sarebbe fatta nel teatro comunale, e che invitava lui personalmente ad intervenire ad un pranzo che sarebbe stato offerto in quella sera, dal municipio, ai superstiti della campagna del 1859. Il comandante della scuola militare da questa semplice comunicazione dedusse che il festeggiamento non avrebbe assunto forma pubblica, e quindi non credette opportuno di chiedere (come è tassativamente prescritto dal regolamento) la preventiva autorizzazione al comandante del corpo di armata di inalberare in quel giorno la bandiera al balcone dell'istituto militare.

Solo nel pomeriggio del tredici, il sindaco di Modena comunicava al comandante della scuola che sarebbe stato conveniente l'inalberamento della bandiera nazionale, e il comandante della scuola rispondeva che ormai era troppo tardi, inquantochè il regolamento lo vietava.

Ma un'ora dopo, ossia verso le sedici e mezzo, una folla di cittadini, studenti e reduci delle patrie battaglie, passando in vicinanza del Palazzo Ducale, che è sede della scuola, non vedendo sventolare dal balcone storico la bandiera nazionale, si mise a tumultuare e, tumultuando, invase l'atrio del palazzo.

Il generale indugiò, ma poscia essendo

cittadini di tutti i partiti, di tutte le età, avente in testa gli studenti, si appressava al palazzo della Scuola. Sapete quali ordini emanò?

Era quella giornata sacra ai ricordi gloriosi, era giornata benedetta e con entusiasmo ricordata per la conquistata libertà a prezzo di tanti martiri.

Ebbene, onorevoli colleghi, il comandante della Scuola ordinò che tutti i giovani allievi della stessa si serrassero armati nelle loro file, pronti al fuoco contro i fratelli fermi e festanti, se avessero invaso il college... e altre compagnie di soldati arrivavano di corsa dalla vicina cittadella!

Questa che vi parrà incredibile è verità assoluta, che io ho raccolta da voci ineccepibili.

Pensate, onorevoli colleghi, alle condizioni d'animo dei nostri allievi della scuola! Molti di voi vi avete dei figli! Pensate: o estarsi a un eccidio o ammutinarsi! (*Comenti*).

Questa la condizione nella quale l'insistenza di un generale li aveva posti, e dalla quale sono sicuro sarebbero usciti restando all'arma al piede e gridando «viva l'Italia!» (*bravo!*)

E l'eccidio e l'ammutinamento si evitarono per l'intervento provvidenziale del prefetto della provincia, al quale io, non so sotto, do lode. E solo perchè il prefetto consentì che il generale esponesse la bandiera, sotto il pretesto dell'ordine pubblico, issato il vessillo nazionale dallo storico palazzo fra gli evviva della popolazione festante e vittoriosa.

Dite ora, onorevole ministro, se noi possiamo stare tranquilli, se la popolazione può avere fiducia in uomini che hanno un sì meschino concetto della loro funzione della loro autorità, e che sono così poco intanti a resistere con le armi a cittadini, che se inermi e invasati soltanto da alte nobili idealità di patria e libertà!

Non mi curo delle respiscenze e così del tutto che alla sera il generale fu a banchetto e pronunziò nobili parole: non pongo dubbio i sentimenti nobili di quel comandante, non faccio l'esame della sua coscienza e delle sue manifestazioni, io esamino l'uomo di fronte agli avvenimenti, e penso al pericolo di lutti strazianti corso dalla cittadinanza per la sua insipienza e carenza, e chieggo a voi, onorevole ministro, che siano preposti all'educazione della

nostra gioventù uomini più savi e più illuminati.

Onorevole ministro, smentite questi fatti che io garantisco veri e che assumo solennemente di provare avanti di voi. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrarini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERRARINI. Debbo cominciare ringraziando l'onorevole sottosegretario di Stato ed il collega Ferri di avere permesso a me di intervenire in questa discussione.

Sono il rappresentante politico della città di Modena e nel giorno stesso in cui succedeva il doloroso fatto, dovetti venire a Roma per un dovere professionale, una discussione al Consiglio di Stato in confronto col mio collega Fabbri; quindi non mi fu possibile di assistere alle feste, alle quali partecipai col nome, col concorso dei pochi consigli che potei dare, col mio cuore, che è veramente italiano. Saputo a Roma, quel che era successo a Modena, subito m'informai per mezzo di telegrammi, di lettere dirette alle autorità, ai migliori cittadini, ai rappresentanti dell'opinione pubblica che sono i giornali. Ed ebbi subito col ministro della guerra un colloquio nel quale tutti i fatti sinceri, precisi, minuti, corredati da documenti ufficiali, diremo così, furono esposti.

Potrebbe parere che io avessi mancato al mio dovere di portare qui dentro la questione alla Camera, mentre ciò ha fatto l'onorevole Giacomo Ferri, come era suo diritto, come era diritto di ogni deputato. Ma io, cittadino di Modena, avevo il dovere di ispirarmi ai sentimenti, che allora ed oggi animarono ed animano la cittadinanza modenese.

Il fatto è avvenuto precisamente così. Noi dovevamo celebrare solennemente la nostra liberazione dal dominio austro-estense e la nostra unione all'Italia. Noi di Modena abbiamo una storia altamente patriottica, che forse la Camera non conosce intera. In Modena nel 1859 si riunì una costituente, nella quale parlarono uomini che per la patria avevano pensato ed adoperato prima deguamente con rischio d'ogni cosa, anche della vita; e che allora trovarono così profondi sentimenti di italianità, così alta assennatezza e previggenza politica, che io mi permetto di dire che finora, nei cinque anni che sono in questa Camera, forse avrò trovato eguagliati, ma superati non mai.

Tutti erano concordi.

accorso il prefetto che lo consigliò, per evitare inutili disordini, di inalberare la bandiera, la fece inalberare.

Adesso esporrò il pensiero del Ministero della guerra su questo, diciamolo pure, disgustoso incidente.

È assolutamente da escludersi che il generale comandante la scuola abbia voluto dare un'impronta politica alla sua rigida osservanza del regolamento, inquantochè egli, due ore sole dopo questo rifiuto, intervenne al pranzo, al quale era stato invitato dal municipio, e vi pronunziò un elevato e patriottico discorso, dal quale tutti gli astanti dedussero che il generale aveva preso e prendeva, con la mente e col cuore, vivissima parte alla gioia della provincia modenese in quella fausta e patriottica circostanza.

Mi è grato poi soggiungere che la cittadinanza modenese, come risulta dai giornali di quella città, anche in quella circostanza ha dimostrato grande buon senso, inquantochè nonostante quest'incidente, ha conservato la massima cordialità di rapporti con quell'istituto militare e col suo comandante. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomo Ferri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERRI GIACOMO. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra non può soddisfare alcuno di noi, sia perchè manifesta un vuoto nel suo contenuto dolorosissimo, sia perchè, per quello che io aggiungerò di notizie sulla verità dei fatti, la eccezionale gravità di quell'incidente non è nota all'onorevole sottosegretario di Stato e debbo dire così perchè non posso pensare che egli, informato, avesse potuto tacere alla Camera.

Da mesi si preannunziava che la città di Modena avrebbe solennemente festeggiato l'anniversario della fuga di Francesco V (del tirannello imbelli e pauroso che, fuggendo mentre invocava l'aiuto straniero, si appropriava del tesoro pubblico) il grande anniversario della libertà ed indipendenza.

E sapete, onorevoli colleghi, che il Comitato dei festeggiamenti era presieduto dal sindaco, aveva nel suo seno i senatori e deputati della provincia, e lo stesso generale Nava, comandante la scuola militare.

E sapete che la stampa cittadina unanime annunciava che il giorno 13 giugno tutta la città sarebbe stata coperta da una selva di bandiere tricolori, indicanti l'animo tripudiante della patriottica Modena. E il

generale che vive a Modena e, non in America, tuttociò doveva sapere e non è quindi conveniente voler far credere che quella grande manifestazione si sarebbe continuata quasi in privato.

Venne la giornata gloriosa, e dalle più umili case, ai più alti palazzi, dalla casa del municipio a quella del vescovo (che irrisione!) ovunque sventolava fulgente il vessillo nazionale.

Ma solo un palazzo ne era privo, il più monumentale palazzo della città, una delle costruzioni più ammirate d'Italia, proprio l'antica sede del principe spodestato, proprio quel palazzo che vide la fuga del despota, proprio la sede dell'istituto tanto caro alla cittadinanza, la Scuola militare, destinata ad apprestare alla patria i suoi entusiastici difensori in nome delle vere, grandi sacre memorie. (*Bravo!*) E intorno a quel palazzo stanno ammonendo i monumenti martiri dell'indipendenza e a Ciro Menotti.

Con quanta serietà, con quale sincerità si può dal generale della Scuola, se è vero che ha un cervello, opporre che il regolamento, non segnando fra le feste patriottiche quella data, non si sentiva di esporre la bandiera contro i dettati del regolamento?

Ma proprio dovremo convincere il popolo che la mentalità dei nostri uffici superiori è ridotta a questo grado di fossilizzazione burocratica?

Ma come, con quale briciolo di buon senso, si può osare d'invocare il regolamento quasi che si debbano fare i regolamenti anche per disciplinare le date gloriose dei cinquantenni e dei centennari!

In ogni ipotesi, come mai il generale della Scuola, che era, notate, membro del Comitato dei festeggiamenti, che, vivendo nella città vedeva le grandi pompe che si preparavano non sentì il bisogno di telegrafare al superiore Ministero prima di sfidare le censure della pubblica opinione? Certo voi a quel telegramma avreste dovuto rispondere per le rime, giacchè non è concepibile che un comandante, un generale, non si senta l'autorità, il dovere d'interpretare i regolamenti a seconda delle necessità della vita, del prestigio e della dignità della funzione.

Ma, onorevoli colleghi, v'è di peggio assai.

Quando il generale subito il mattino ebbe notizia dal sindaco e dal prefetto dell'indignazione cittadina, quando udì che una grande dimostrazione di protesta, compos-

Il 13 giugno in Modena sventolarono gli stendardi nazionali in tutti gli edifici pubblici, persino nella Camera del lavoro (e questo piacque immensamente, perchè è bene che gli operai, pur sapendo quali sono i loro diritti e le rivendicazioni da fare, sentano anch'essi l'italianità e la patria), al balcone del palazzo arcivescovile, sulla guglia più alta della Ghirlandina, da per tutto.

Mancava però la bandiera alla Scuola militare; ed io, partendo alle nove del mattino da Modena, notai tale mancanza e credetti che fosse un ritardo.

Invece il generale Nava, bravo ed egregio ufficiale, che noi conosciamo e stimiamo, non credette opportuno, per rigore di regolamento, di fare quello che, io, nei panni suoi, avrei fatto, anche a rischio di prendermi un po' di lezione da un ministro che avesse avuto mente poco illuminata.

Non credette di poterlo fare, ma intervenne alla conferenza tenuta nel teatro municipale, commemorativa appunto del 1859. Dopo, una onda di popolo si rovesciò dinanzi al palazzo e reclamò la bandiera ed il generale pauroso del regolamento...

PRUDENTE, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Osservatore del regolamento.

FERRARINI... propose di mettere fuori la bandiera dal balcone del suo appartamento privato, che è in un'ala del palazzo.

Allora il popolo impose, e fece bene, che la bandiera fosse issata su quel balcone stesso dal quale fu proclamata l'italianità di Modena, dal quale tante cose alte, belle diceva al popolo Carlo Luigi Farini nel 1859, quando l'Italia si stava componendo e quando i sacrifici fatti per compierla erano bagnati ancora dal sangue dei Malmusi e di tanti altri modenesi morti o feriti a Varese, Solferino, San Martino, del sangue del figlio dello stesso Luigi Carlo Farini, che fu poi tanto amato presidente di questa Camera.

Issata la bandiera, il popolo applaudì e del fatto non si parlò più.

La sera ci fu quel banchetto accennato dal sottosegretario di Stato. Il generale Nava precedentemente aveva delegato a rappresentarlo il colonnello comandante in seconda della scuola, ma viceversa intervenne di persona e vi pronunciò delle parole che spensero del tutto tutta la cattiva impressione del fatto precedente.

A testimonianza mi permetto di leggere

quattro righe di commento dell'organo democratico modenese, il quale, proprio il giorno prima, aveva fatto una cronaca acerba di ciò che era successo. Ma il giorno susseguente, facendo la cronaca della sera del 13, scriveva queste parole:

« Manifestammo ieri sera, in armonia del sentimento di tutta la cittadinanza, la penosa impressione destata dalla mancanza della bandiera nazionale al balcone del palazzo reale, sede della scuola militare, nella giornata di ieri, e demmo già i particolari della dimostrazione. Oggi, per l'equo ed esatto apprezzamento dei fatti, aggiungiamo spontaneamente che le nobilissime e patriottiche parole pronunziate dal generale Nava nel banchetto di ieri sera, hanno fatto completamente esulare il dubbio di una astensione voluta dalla Scuola militare dalle feste del popolo modenese. Quando si parla come il generale Nava ha parlato, inneggiando con elevati e vibrati sensi di italianità non solo alla patria e all'esercito, ma anche alla memoria sacra di Giuseppe Garibaldi, certe mancanze, pur riuscendo spiacevoli, debbono ascriversi soltanto alle molte e piccole miserie della burocrazia imperante, non certo ad una trascuranza, che non può albergare nel petto di chi nutre sentimenti di saldo e vero patriottismo, come quelli manifestati ieri sera dal generale Nava. (*Commenti*).

Questo commento, interrompe l'onorevole Ferri, è accusa; questo commento, dico io, rispecchia il sentimento vivo e vero della cittadinanza di Modena.

L'incidente fu spiacevolissimo, ma, alla sera, fu dimenticato. La cittadinanza modenese non voleva, non desiderava che, per l'Italia, si parlasse di un incidente come questo. (*Approvazioni*). Può lamentarsi che un generale comandante di una scuola si senta preso di timore davanti al regolamento e non segua, come pure era impulso del suo animo, quella ondata di sentimento patriottico che allora correva per Modena e che era sentito dai suoi allievi, i quali al venire innanzi delle musiche con tutti i reduci, i veterani e tutte le camicie rosse e tutto il popolo, levavano in alto anch'essi i loro berretti e gridavano « viva l'Italia! » Ma se questo fu male, io debbo anche dichiarare che, quando un uomo come il generale Nava, che io so uomo di carattere, fa subito tale atto di ripresa di se stesso in faccia alla rappresentanza della città, alle autorità politiche, ai reduci delle campagne d'Italia,

così da meritare, non dico il condono del suo primo momento di oblio, ma la dimenticanza assoluta di ogni cosa, volevamo noi di Modena che non se ne parlasse per tutta Italia (*Bravo!*) e che invece si dicesse da chi lo doveva dire per il suo ufficio e la sua autorità, dal ministro della guerra a lui e ad altri che in certi momenti ogni uomo ha diritto, anche sotto la divisa militare, di lasciare liberi i moti del suo cuore di italiano. (*Vive approvazioni — Commenti.*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Astengo, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda conveniente di fissare la partenza da Savona del treno accelerato 1183 dopo le ore otto e di anticipare al 1° luglio l'effettuazione del treno medesimo ».

ASTENGO. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'interrogazione dell'onorevole Tovini, al ministro degli affari esteri, per « sapere per quali motivi, data l'inesistenza di *afta epizootica* nella provincia di Brescia, non si provochi dalla alleata Austria-Ungheria la revoca del divieto di alpeggio a favore dei comuni di Valle Camonica; e per sapere se il Governo non ritenga necessario promuovere la convocazione della Commissione mista, di cui nella vigente convenzione italo-austro-ungarica, onde ottenere un più equo trattamento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

POMPILJ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole Tovini per questo oggetto si recò già al Ministero, ove fu messo verbalmente al corrente delle pratiche in corso per ottenere la revoca del divieto di alpeggio nel Tirolo per il bestiame proveniente dalla provincia di Brescia. Per ora, sostanzialmente, non vi è nulla di mutato da quanto gli fu comunicato a voce, non ostante l'azione solerte ed operosissima del Ministero degli affari esteri d'accordo con quello degli interni per il tramite dell'ambasciata italiana a Vienna e per mezzo del consolato italiano a Innsbruck.

Il Governo austriaco non consentì ancora tale revoca, allegando che, sebbene per il momento sembrino cessati i casi di *afta*, pure una temporanea immunità non pare una guarentigia sufficiente dello stato sanitario di una provincia come quella di Brescia, che è quasi sempre infestata dall'epidemia *aftosa*.

Noto che il comune d'Acquafredda è

stato dichiarato immune solo dall'ultimo bollettino sanitario numero 23 e si deve compiere per esso ancora il periodo quarantenario che va a scadere col 10 luglio prossimo.

Il Governo austriaco, che del resto si mostra animato da intenzioni tutt'altro che intransigenti, anzi piuttosto concilianti, si dice preoccupato anche del pericolo che correrebbe per misure proibitive da parte di altri Stati limitrofi quando si avverasse anche un solo caso di *afta* entro i confini dell'impero.

Da parte nostra non si è trascurato e non si trascura nulla per ottenere un'equa e sollecita soluzione di questa vertenza, e speriamo di arrivarvi mediante le pratiche solerti che si stanno continuando.

Quanto alla seconda parte della interrogazione dell'onorevole Tovini, che accenna alla riunione della Commissione mista, il Ministero dell'interno, d'accordo con noi, non ritiene che questa procedura potrebbe essere utile o portare qualche conseguenza giovevole per la vertenza in corso, stante che la stagione è già iniziata.

L'onorevole Tovini a voce spiegò che questa riunione avrebbe forse potuto servire a chiarire il significato di quella frase *communes voisins* contenuta nell'articolo secondo della convenzione 11 febbraio 1906 relativa all'alpeggio del bestiame; ma il Ministero dell'interno stima che in questo caso non sia necessaria veruna dichiarazione interpretativa, dovendosi indubitabilmente intendere, come è stato sempre inteso fra le parti contraenti, per *communes voisins* i comuni confinanti con quello infetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Tovini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOVINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri della cortese risposta data alla mia interrogazione, la quale fu presentata non soltanto in difesa di gravissimi interessi di una importante plaga della provincia di Brescia, interessi che sono comuni anche ad altre provincie importanti, come quelle di Rovigo, Vicenza, Verona e Treviso, ma anche per ottenere che sia rialzato il prestigio italiano presso le nostre popolazioni di frontiera.

Riconosco che la Direzione generale di sanità ed il Ministero degli esteri non hanno trascurato la questione. Però se essi fossero più compresi della gravità della situazione, avrebbero agito, secondo me, con maggiore energia.

Poichè è fin dal 1906 che l'Austria ha chiuso le porte all'alpeggio degli armenti che vengono dalla provincia di Brescia, per il motivo che vi è scoppiata l'afra epizootica.

Inutilmente i comuni dell'alta Valcamonica fecero osservare alla alleata Austria-Ungheria che le dieci montagne che essi possiedono nel Trentino, formano un blocco solo, senza che vi si incunei nessun'altra proprietà, senza che sia possibile il contatto con le altre montagne del Trentino, e quindi la trasmissione del contagio, essendo le nostre difese da una cornice di rocce inaccessibili ai tardi quadrupedi che vanno all'alpeggio.

Inutilmente i comuni della Valcamonica si offersero di sottostare non solo alle norme speciali di servizio sanitario vigenti nell'impero austro-ungarico, ma anche ad una speciale vigilanza, a loro spese, durante la stagione dell'alpeggio; l'Austria non ha ancora revocato il divieto.

E il danno fu ed è enorme, poichè soltanto i comuni di Saviore Cirubergo e Paspardo perdono più di 100,000 lire all'anno!

La cifra non è esagerata, perchè non si può riscuotere l'affitto di quelle montagne; il valore delle malghe abbandonate deprezza ogni giorno; per la mancanza dei pascoli si assottiglia il numero degli armenti ed il bestiame che non alpeggia consuma una gran parte del foraggio conservato per la stagione invernale. Insomma, è un colpo mortale all'industria pastorizia, la principale, se non l'unica, industria di quelle popolazioni.

Orbene, nel marzo di quest'anno l'afra scompariva dal circondario di Breno ed alla fine di maggio scompariva dall'intera provincia di Brescia; salvo alcuni casi (ora guariti) nei comuni di Acquafredda e Alfianello.

Allora i comuni di Saviore Cirubergo e Paspardo hanno fatto replicate istanze per avere il libero transito degli armenti attraverso il confine italo-austriaco. Ma l'Austria non ha ceduto. E sapete perchè? Perchè essa dice che nella convenzione del 1906 c'è un articolo il quale proibisce il libero transito quando nei comuni di provenienza o nei comuni vicini esistono casi di afra epizootica. Ora notate che Acquafredda e Alfianello sono distanti dai comuni di Saviore Cirubergo e Paspardo la bellezza di 120 chilometri, esistendo essi al Sud della provincia di Brescia e confinando con quella di Cremona. Ora domando io, se 120 chilometri

non sono una lontananza sufficiente, per garantire da qualsiasi pericolo di contagio dell'afra! L'interpretazione, molto imperiale ma pochissimo ragionevole, che l'Austria-Ungheria dà ai termini della convenzione, lascia capir chiaro che la ragione del divieto non è già la paura dell'afra. Quando le nostre malghe, che abbiamo nel Trentino, saranno rovinate, e quando i comuni avranno perduto la speranza dell'alpeggio, allora vedremo gli austriaci farsi innanzi, e tentare il colpo d'acquistarle ad umilissimo prezzo.

PRESIDENTE. Veda di concludere.

TOVINI. Ora io credo che gli italiani non permetteranno mai che, nei begli occhi dell'aquila alleata, il suo giuoco riesca così a buon mercato; e, siccome nella convenzione c'è la disposizione alla quale accennava il sottosegretario di Stato, che prevede il caso di contestazioni fra le parti contraenti, ed accenna alla convocazione d'una Commissione mista arbitrale; così m'auguro e confido che il Ministero degli esteri farà le pratiche necessarie perchè s'addivenga presto alla nomina di questa Commissione, che fra l'altro dovrebbe precisare il raggio di vicinanza dei comuni limitrofi, e arrivare ad una interpretazione equa e ragionevole che permetta ai comuni dell'alta Valcamonica di vestire, in omaggio al buon costume, quella che, ora, è per essi una nuda, troppo *nuda proprietas*. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Verrebbero ora le seguenti interrogazioni:

Bocconi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se intenda provvedere colla urgenza necessaria alla costruzione di una nuova stazione ferroviaria a Jesi, la quale risponda alle esigenze industriali e commerciali che in quella città sono grandemente aumentate »;

Casolini Antonio, al ministro dei lavori pubblici, « sui provvedimenti, che stimerà utile di adottare, per prevenire, nei limiti del possibile, i danni che potrebbero derivare all'importante abitato del comune di Sersale (Catanzaro) da gravi frane manifestatesi nel bacino del torrente Uria »;

Rampoldi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere il suo avviso intorno al voto espressogli di recente dal Comizio agrario di Pavia perchè la seconda draga acquistata a Rotterdam, con destinazione per l'Alto Po, incominci tosto il lavoro da Pavia verso Mantova »;

Rampoldi, ai ministri dell'interno e del-

l'istruzione pubblica, « per conoscere il loro avviso circa la opportunità di riprendere gli studi intorno a una più estesa e razionale istruzione dei sordo-muti, in osservanza delle molte promesse date al Parlamento ».

Ma non essendo presenti gli interroganti, queste interrogazioni s'intendono ritirate.

L'onorevole Zaccagnino interroga i ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi...

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, prego di rimettere questa interrogazione a domani.

PRESIDENTE. Sta bene.

Anche le interrogazioni che seguono, non essendo presenti gli interroganti, s'intendono ritirate:

Faranda, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se creda giusto ed equo il sistema adottato dall'Amministrazione ferroviaria di non consentire indennizzo alcuno ai mittenti delle merci contenute nei vagoni ferroviari manomessi nei locali della stazione di Messina la sera del 28 dicembre 1908 e giorni seguenti »;

Faranda, ai ministri del tesoro e delle poste e telegrafi, « per conoscere per quali ragioni morali e giuridiche non abbiano ancora fatto pubblicare gli elenchi dei titoli di rendita nominativa e dei libretti postali emessi in Messina prima del 28 dicembre 1908 »;

Casolini Antonio, ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quali disposizioni saranno adottate pel consolidamento della frana Coticchietto, che minaccia l'unico acquedotto civico di Catanzaro »;

Faranda, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intenda far rispettare a Messina la legge sul lavoro notturno dei fornai »;

Di Stefano, al presidente del Consiglio e al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per porre riparo al gravissimo danno, che minaccia la Sicilia in seguito all'aumento del dazio doganale sugli agrumi, votato ultimamente negli Stati Uniti ».

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Samoggia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SAMOGGIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Riforma della legge 7 luglio 1907 sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Verificazione dei poteri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione di poteri: Elezione contestata del collegio di Rossano (proclamato Joele).

La Giunta ha, all'unanimità, deliberato di proporre l'annullamento dell'elezione avvenuta, il 7 marzo 1909, nel collegio di Rossano, col rinvio degli atti all'autorità giudiziaria.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito queste conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Dichiaro vacante il collegio di Rossano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta dei seguenti disegni di legge, che sono stati approvati stamane per alzata e seduta:

Modificazioni al comma 3° dell'articolo 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Proroga della durata delle società cooperative;

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge, per la pubblicazione della rac-

colta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea;

Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10, a tutto il mese di dicembre 1909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909.

Si faccia la chiama.

CAMERINI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo aperte le urne e proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

L'altro giorno la discussione si arrestò all'approvazione dell'articolo 3°.

Art. 4.

Le restituzioni di tassa nei casi di cui all'articolo 13 del testo unico di legge del 3 dicembre 1905, n. 651, sono concesse nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero nel caso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14 del citato testo unico è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione di cui all'articolo 1° del detto testo unico di legge.

Simile abbuono od accreditamento è concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura nonchè pel cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 3 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di là dei quali l'abbuono è concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito è effettivamente gravato. Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto all'interno ed esportato all'estero in natura l'abbuono o l'accreditamento è concesso per tutta l'intera tassa di fabbricazione fino al

limite di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario.

Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantità di zucchero e del 90 per cento dell'intera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione.

Tutte le spese necessarie per la vigilanza saranno a carico dei fabbricanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carlo Ferraris, il quale, insieme con gli onorevoli Bertarelli, Luigi Rossi, Borsarelli, Medici e Brizzolesi, ha presentato il seguente emendamento:

« Nel secondo comma, alle parole: corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa, sostituire le parole: corrispondente all'intera tassa ».

FERRARIS CARLO. Io avrei risparmiato agli onorevoli colleghi questo mio, pur brevissimo, discorso, se in questo articolo 4 non si fosse introdotta una disposizione, la quale, secondo il mio avviso, riescirà di danno al commercio dei vini, e quindi alla produzione enologica.

L'articolo 14 del vigente testo unico sugli spiriti stabilisce che gli spiriti aggiunti, in presenza degli agenti dell'amministrazione, ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, godano all'esportazione dell'abbuono della intera tassa di fabbricazione.

Questo disegno di legge riduce l'abbuono al 90 per cento, così togliendo agli esportatori un beneficio di lire 20 per ettolitro. Da questa diminuzione dell'abbuono può derivare un triplice danno: danno alla esportazione del vino, specialmente dei vini dell'Alta Italia e dell'Italia centrale, i quali per la loro bassa gradazione alcoolica hanno bisogno di aggiunta di spirito per poter sopportare il viaggio talvolta lungo all'estero; danno all'esportazione dello spirito, perchè diminuirà certamente la esportazione dello spirito sotto questa forma, e noi dobbiamo invece incoraggiare questa esportazione per evitare quella pleora di spirito che già da taluno

si lamenta all'interno; danno alla esportazione delle frutta, mentre quella delle frutta è una coltivazione che pur si dovrebbe proteggere ed incoraggiare sia come fonte di ricchezza, sia perchè può in alcune regioni associarsi ed anche sostituirsi alla coltivazione della vite.

Ecco i motivi per cui, anche a nome di alcuni colleghi, ho presentata la proposta perchè all'esportazione l'abbuono per lo spirito aggiunto ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, sia conservato nella misura stabilita dalla legge del 1905.

Prevedo le obiezioni che mi farà l'onorevole ministro delle finanze.

La prima sarà quella del maggior onere che ne deriverà all'erario dello Stato. Certamente se l'abbuono della tassa si mantiene al 100 per cento e non si riduce al 90, come si propone, dovrà verificarsi una minore entrata; ma il danno che ne verrà all'erario sarà assai esiguo.

Infatti dalla diligente relazione della Direzione generale delle gabelle per l'esercizio 1907-908 si rileva, che nell'esercizio 1907-908 vennero esportati di spirito aggiunto ai vini ed ai mosti, ettolitri 5965, di spirito aggiunto alle frutta, ettolitri 287, in totale ettolitri 6252.

Siccome il minore introito, che deriverebbe all'erario conservando l'abbuono nella misura attuale, sarebbe di lire 20 per ettolitro, ove si prenda come espressione della normale esportazione quella ora accennata verificatasi nell'esercizio 1907-908, il minore introito totale, che deriverebbe all'erario per tale abbuono, sarebbe di sole 125 mila lire. Ma potrebbe anche scendere sotto tale cifra.

Infatti è vero che questa forma di esportazione di spirito fu in successivo aumento negli esercizi 1905-906, 1906-907, 1907-908, avendo rispettivamente raggiunte le quantità di 4583, 5605 e 6252 ettolitri: ma i dati che possediamo relativi al primo semestre dell'esercizio 1908-09 ci dimostrano che l'esportazione dello spirito in questa forma è stato di 2190 ettolitri per gli spiriti aggiunti al vino, di 127 ettolitri per gli spiriti aggiunti alle frutta, in totale 2317 ettolitri; di guisa che si può prevedere che in tutto l'esercizio corrente probabilmente non si arriverà ai 5000 ettolitri di esportazione di spirito sotto questa forma e quindi la diminuzione di introito per l'erario non giungerebbe a 100 mila lire.

Ecco quindi che il maggior onere per l'erario sarebbe molto esiguo di fronte al

danno materiale e, dirò, anche morale che deriverebbe alle popolazioni viticole dalla riduzione di questo abbuono: e dico danno anche morale, perchè la riduzione farebbe una cattiva impressione in questo momento di crisi, e le popolazioni ne moverebbero forti lagnanze.

Ma l'onorevole ministro delle finanze mi farà forse una seconda obiezione; egli mi dirà che con questo disegno di legge veniamo a concedere un aumento nell'abbuono pella distillazione, e siccome da questa diminuzione della tassa ai distillatori potrà derivare una diminuzione nel prezzo dello spirito, di questa diminuzione potranno profittare i consumatori di spirito, e quindi anche quelli che si servono di questo spirito per aggiungerlo ai vini, ai mosti e alle frutta che esportano all'estero. Però avverto l'onorevole ministro che il vantaggio è concesso ai distillatori e non si può affermare *a priori* che ridonderà anche a beneficio dei consumatori. Ma, pure ammettendo che vada a beneficio dei consumatori, coloro che ne sono consumatori nel senso che aggiungono lo spirito ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta da esportarsi, si vedranno tolto il vantaggio nel momento appunto in cui faranno l'esportazione di questo spirito, perchè con questo disegno di legge si sancisce una riduzione del dieci per cento dell'abbuono attualmente in vigore per l'esportazione: così si toglie via con una mano quello che si è dato loro con l'altra.

Da questa concessione di maggiore abbuono alla distillazione non verrà dunque nessun vantaggio a quegli esportatori, perchè, ripeto, la diminuzione dell'abbuono all'esportazione eliderà il vantaggio che può derivare dal maggiore abbuono alla distillazione.

Notate che tutto questo arriva anche in momento inopportuno, perchè sono 18 mesi che già si gode di questo maggiore abbuono alla distillazione, per concessione fatta dal Governo, ed esso non è quindi una novità, ma un fatto già esistente. Ma, mentre si consolida e si rende permanente questo maggiore abbuono alla distillazione, si consolida anche e si rende permanente un minore abbuono per la esportazione: cosicchè, qualunque sia la pleora del vino in avvenire, non si potrà più modificare questo stato di cose.

Insomma si vuole ritornare allo stato di diritto e di fatto, che si aveva 18 mesi fa,

prima cioè della indicata concessione governativa. Allora esisteva un minor abbuono alla distillazione ed un maggiore abbuono all'esportazione: ora si dà un maggior abbuono alla distillazione, ma si diminuisce l'abbuono dell'esportazione, e si nega al Governo la facoltà di mutare tali condizioni, così togliendo per di più ogni speranza di futuro miglioramento per questi esportatori di spirito.

Io credo poi che l'onorevole ministro non mi dirà che la concessione da me chiesta faccia temere delle rappresaglie all'estero, e che si incorra in qualche violazione di trattati di commercio, perchè non è la diminuzione dell'abbuono del 10 per cento, che possa far rientrare l'abbuono nell'ambito dei trattati di commercio, se questi trattati vengono violati dall'abbuono stesso: e perciò tale considerazione non potrebbe valere certamente contro la conservazione dello stato attuale, vale a dire dell'abbuono dell'intera tassa all'esportazione degli spiriti, stati aggiunti, sotto la vigilanza degli agenti dell'amministrazione, ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta.

Confido perciò che l'onorevole ministro vorrà prendere in benevola considerazione il mio emendamento, e consentire che nel secondo comma dell'articolo 4 alle parole « corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa » si sostituiscano le parole « corrispondente alla intera tassa ».

E, poichè ho la parola, mi permettano i colleghi Astengo, Niccolini e compagni, di dichiarare che ho letto con vero dispiacere l'emendamento da loro proposto a questo articolo del disegno di legge.

La legge del 1905 nell'articolo 14 stabilisce: « fino ad ettolitri 50 mila per ogni anno finanziario lo spirito di vino e di vinaccia esportato in natura godrà dell'abbuono dell'intera tassa ».

Il disegno di legge, che discutiamo, conferma questa disposizione, e dice: « per lo spirito di vino o di vinaccia, prodotto all'interno ed esportato all'estero in natura, l'abbuono o l'accreditamento è concesso per tutta l'intera tassa di fabbricazione fino al limite di 50 mila ettanidri per ciascun anno finanziario ».

Orbene i colleghi Astengo, Niccolini e compagni propongono che si cancellino quelle parole « di vino o di vinaccia », il che vuol dire che in questi 50 mila ettanidri potrebbero essere compresi anche spiriti di

altra natura, quelli cioè non ricavati dalla distillazione del vino e delle vinacce.

Ora noi ci ribelliamo a questa vera usurpazione sul trattamento concesso dalla legge del 1905, che stabilisce che soltanto lo spirito di vino e di vinaccia goda di questo, chiamamolo pure, se così volete, favore, domandiamo che questi 50 mila ettanidri siano riservati proprio esclusivamente allo spirito di vino e di vinaccia, e non intendiamo permettere che gli facciano concorrenza spiriti distillati da altre materie.

L'onorevole Astengo forse dirà che c'è un margine anche per altri spiriti in questi 50 mila ettanidri e così io fornisco a lui un argomento, dato il caso che con la sua mente acuta non vi abbia pensato.

Infatti, se si prende la statistica della esportazione di spirito puro nello scorso anno 1908, troviamo che l'esportazione fu in totale di 31,756 ettolitri; dunque parrebbe che ci sia ancora un margine per introdurre in quei 50 mila ettanidri da esportarsi anche dello spirito non derivato da vino o vinacce.

Ma la cosa è cambiata nell'anno corrente, perchè nei primi 4 mesi del 1909 abbiamo avuta una esportazione di spirito puro di 28,888 ettolitri, vale a dire in soli 4 mesi abbiamo avuto una esportazione quasi uguale a quella del 1908, ed ora forse abbiamo già varcati i 50 mila ettolitri, e, se continua l'esportazione nella stessa proporzione arriveremo nell'anno ad una esportazione superiore agli 85 mila ettolitri; quindi non vi è più margine per ammettere in quei 50 mila ettanidri, che sono riservati allo spirito di vino e vinacce, anche lo spirito derivato da altre sostanze.

Per cui confido che, mentre l'onorevole ministro vorrà accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di svolgere, vorrà contemporaneamente respingere l'emendamento proposto dagli onorevoli Astengo, Niccolini e compagni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Ho chiesto di parlare su questo articolo per unirmi a quanto ha detto, con la sua solita riconosciuta competenza, il collega Carlo Ferraris. Ma, veramente, dopo che egli ha trattato la questione finanziaria, a me più specialmente si appartiene di rivolgere una parola ed una preghiera, oltre che all'onorevole ministro delle finanze, all'onorevole presidente del Consiglio.

E mi rivolgo specialmente all'onorevole presidente del Consiglio unendomi, ripeto, a quanto ha detto l'onorevole Carlo Ferraris, perchè è vero che la questione è questione di finanza, ma credo che insita in questa questione di finanza è pure un'altra questione politica e popolare, e per questo a lui specialmente rivolgo un caldo appello.

La differenza, contrariamente a quanto si è voluto da taluni osservare, e da qualche calcolo che io pure ho avuto sott'occhio, non è per l'erario di 1,200,000 lire, ma si riduce semplicemente a 120,000 lire, di modo che l'erario, locupletandosi di 120,000 lire, non fa opera saggia a turbare in questo momento le condizioni della enologia, e quella che è già tanta parte di ansietà, di pena e di malessere in una così grande quantità di agricoltori e lavoratori italiani.

Si dirà, ed è facile anche la obiezione, che se la perdita per l'erario è minima, anche il guadagno per l'agricoltura e per gli enologi sarà minimo, e questo è vero. Ma a noi basta anche il poco, perchè i miseri si contentano di poco, e noi siamo tanto miseri in questo momento! Perchè sarebbe una illusione credere che la crisi del vino sia cessata, diminuita, anche soltanto lenita; credo invece che andiamo incontro ad uno stato anche più inerudito.

L'effetto finanziario sarà poco, ma l'effetto morale sarà grande e per questo rivolgo calda e fervida preghiera all'onorevole presidente del Consiglio. Questo non basterà, questo non basta, noi lo sappiamo e cerchiamo altre vie, stiamo studiando altre soluzioni al problema, e l'onorevole presidente del Consiglio, che l'anno scorso è stato obbligato, per alte ragioni politiche, che rispetto, per alte ragioni finanziarie, che rispetto, e dinanzi alle quali mi inchino, è stato costretto a rifiutare altre domande, a tagliare la strada ad altre speranze, ci aiuti in questo momento, venga in questo momento in nostro soccorso.

Ripeto, l'effetto sarà morale, forse più ancora che materiale, ma servirà almeno a calmare, o per lo meno a non dare ansa a nuove agitazioni, a non dare pretesto a nuove querimonie, e spero che dal banco del Governo venga l'adesione a queste nostre modestissime preghiere fatte sotto gli auspici di un alto interesse, che, come già dissi, è politico, popolare ed agricolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai vari emendamenti.

Il primo è un emendamento soppressivo dell'onorevole Agnini e dell'onorevole Samoggia.

L'onorevole Agnini ha facoltà di parlare.

AGNINI. Io mi riferisco a quanto ebbi già a dire nella discussione generale, e dichiaro che mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole De Felice:

Sostituire:

« È restituita integralmente la tassa sullo spirito di vino esportato in natura o mescolato al vino ».

L'onorevole De Felice non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Segue l'emendamento dell'onorevole Pipitone, Di Stefano, D'Alì, Rizza, Di Sant'Onofrio, Rienzi, Gallo, Masi, Finocchiaro-Aprile, Celesia e Baldi, tendente a sopprimere il primo comma e sostituirvi:

« La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del marsala e del porto, agli effetti della restituzione della tassa, di cui all'articolo 13 del testo unico di legge 3 dicembre 1905, n. 651, sarà ritenuta di 11 gradi come per il vino vermouth ».

L'onorevole Pipitone ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PIPITONE. Se io dovessi dare ascolto alle voci che corrono fra noi, che cioè dal banco del Governo non saranno accolti i nostri emendamenti, rinunzierei a parlare. Però ieri l'onorevole presidente del Consiglio ha detto che egli prenderà in considerazione tutti quegli emendamenti che non investono i principi fondamentali su cui si basa la legge; e siccome il mio emendamento precisamente non investe i principi fondamentali su cui si basa la legge, io, fidente nell'autorevole parola del presidente del Consiglio, sono incoraggiato a svolgerlo. Lo farò brevemente e a base di cifre, appunto perchè mi auguro di poter convincere il Governo della necessità di accogliere l'emendamento da me proposto.

La legge vigente, all'articolo 13 dice, che è concessa la restituzione dell'intera tassa di fabbricazione e della sovrattassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipo marsala, porto o vermouth esportati all'estero e conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

Questo principio sancito dall'articolo 13 era ispirato ad un sentimento di vera giustizia.

Ieri io raccolsi con piacere dalla bocca del relatore queste parole: « l'imposta di fabbricazione e quella di consumo devono essere restituite per intero quando si è pagato e non si è consumato ». Partendo dunque da questo principio, io non so spiegarvi la deroga alla legge vigente, la quale non ha dato luogo, almeno che io mi sappia, finora ad inconvenienti. Nè dal banco del Governo nè da parte del relatore si è accennato finora che l'applicazione dell'articolo 13 per la restituzione della tassa ai vini che vanno all'estero abbia dato luogo a qualsiasi inconveniente, a qualsiasi frode. L'industriale, il produttore dei vini tipici, l'esportatore, non è un distillatore. Se per caso nella medesima persona si possono trovar riunite le due funzioni, esse sono ben distinte e noi distinte, quando si legifera, dobbiamo considerarle.

L'industriale o l'esportatore acquista dunque lo spirito sul mercato e al momento dell'esportazione paga l'intera tassa col prezzo d'acquisto. Dopo che ha adoperato lo spirito, si accorge di non poter smerciare all'interno il suo prodotto, e viene quindi il momento di restituirgli la tassa sull'alcool che egli ha adoperato e non ha consumato all'interno, ed ha per intero esportato. Ebbene, invece di restituirgli l'intera tassa gli si vuol restituire il 90 per cento.

Mi pare che lo Stato, così facendo, faccia la figura di colui che dirige il giuoco, e, senza che nulla abbia impiegato dei suoi capitali, vuole una percentuale della vincita. Non so come si chiami questo ufficio, quale sia il termine che lo definisca; ma non mi pare ufficio consono alle funzioni dello Stato. (*Commenti*).

Ma vi è di più: se si parla di vini i quali si alcoolizzano al momento della esportazione, come ben diceva l'onorevole Ferraris, dei vini comuni, come per le frutta, per le quali si impiega l'alcool al momento stesso dell'esportazione, alla presenza dell'ufficiale di dogana, va bene la restituzione del tanto per cento. Ma quando si parla di spiriti impiegati per la produzione di vini tipici, i quali non si esportano lì per lì, al momento in cui si fanno le miscele, ma devono rimanere nei magazzini ed aspettare il momento opportuno per essere venduti, ed aspettare come pel marsala, che si concentra, invecchino, si assimilino, quando

questi vini ristanno nei magazzini tre, quattro, cinque, dieci anni (perchè i marsala possono essere anche di cinquanta anni, e l'egregio relatore può saperlo se vuole, vedendo i listini della casa Woodhouse che ha dei marsala di cento anni), quando questi vini restano per tanti anni nei magazzini, nelle botti porose dove si conservano i marsala, che se ne è fatto di quello spirito di cui si è pagata la tassa? Dove si trova più quello spirito di cui tanta parte si è perduta per evaporazione e calo?

E l'interesse del capitale impiegato dal momento in cui si acquista l'alcool, che per tanti anni rimane in giacenza, prima che si esporti, da chi viene restituito? Certamente non dallo Stato.

L'aumento del prezzo, o egregio collega, è diritto che compete esclusivamente all'industriale. Lo Stato può colpire l'industria per mezzo della ricchezza mobile, ma non può colpirla per via indiretta, e qui noi siamo in tema di tassa di consumo; di tassa quindi che si deve pagare semplicemente allorché la bevanda è consumata. E quando la bevanda va all'estero la tassa deve essere per intero restituita.

I precedenti legislatori hanno tenuto conto di questa esigenza dell'industria che ha diritto a che i cali e le dispersioni siano tenuti in conto. Ma non si può assolutamente consentire che invece della restituzione dell'intera tassa che si è pagata, si debba restituire una quota inferiore.

PRESIDENTE. Senta, onorevole Pipitone, il suo emendamento era soltanto per fissare la ricchezza alcoolica a undici gradi anziché a 13. Sono altri che hanno proposto l'emendamento della restituzione del cento per cento. Ella non ha chiesto di parlare sull'articolo, ma solo di svolgere il suo emendamento.

PIPITONE. Onorevole Presidente, se lei vuole che io interrompa il mio dire, lo interromperò; ma se esamina e mette a confronto il mio emendamento con l'articolo 13 della legge vigente, vedrà che il mio emendamento consta di due parti: una che chiede che si restituisca il cento per cento, restando in vigore per la prima parte l'articolo 13 della legge vigente; la seconda parte riguarda la restituzione della tassa a undici gradi.

Dunque sono in argomento, e sostengo la richiesta che faccio, la quale non viene soltanto da questa parte della Camera, ma da tutti i settori.

E il mio emendamento non risponde soltanto all'interesse di una regione, di quella cioè in cui si produce il marsala, ma all'interesse di tutta Italia, perchè i vini che si esportano all'estero appartengono a tutte le regioni italiane.

Credo perciò che questa ragione di vera giustizia, di applicazione rigorosa del principio, cui si ispira la legge sul consumo, debba consentire l'accettazione della prima parte della mia proposta.

E passo alla seconda parte del mio emendamento.

Con la legge in vigore si fa al marsala un trattamento diverso da quello fatto ai vermouth.

Non ripeto ciò che dissi nella discussione generale. Aspettavo la risposta del Governo e del relatore per vedere se effettivamente essi avessero argomenti capaci di convincermi che mi trovavo dalla parte del torto; ma nè l'uno nè l'altro toccarono il vero punto culminante della questione, che è un calcolo semplicemente matematico, a cui essi non vogliono assolutamente addvenire.

Io non posso svolgere una formula algebrica alla Camera, ma ho pregato ministro e relatore di leggere un memoriale, che certo è nelle loro mani, mandato dagli industriali di Marsala; io dissi loro che il solo fatto che l'esportazione del marsala è in diminuzione in questo momento in cui la produzione aumenta, deve significare qualcosa, deve far pensare che ci sia un motivo per cui questa diminuzione di esportazione del marsala sia sempre più sensibile, mentre aumenta l'esportazione dei vermouth.

L'onorevole relatore diceva che se l'esportazione del marsala diminuisce per il vino in botti, aumenta invece per il vino in bottiglie; ma io guardo al complesso e vedo che complessivamente l'esportazione del vino in bottiglie e quella del vino in botti dà un risultato decrescente di anno in anno.

Ora il motivo di questa diminuzione è precisamente la mancata protezione da parte dello Stato a questa industria, e specialmente la mancata protezione della esportazione che nell'interesse generale dovrebbe invece essere protetta.

Manca ora la protezione legalmente accordata per il passato. L'onorevole relatore si ricorderà che nel 1887 e nel 1889 per due decreti reali si ridusse il limite della resti-

tuzione della tassa dell'alcool a 11 gradi, perchè vi sono fenomeni che hanno carattere temporaneo, cioè le condizioni dell'agricoltura mutano per diversi motivi di tratto in tratto, di periodo in periodo, e quindi la produzione dei vini non ha una caratteristica costante che si possa sperimentare per secoli, ma varia di tratto in tratto.

PRESIDENTE. Onorevole Pipitone, non mi costringa ad applicare il regolamento. Stia nei limiti dell'emendamento e non divaghi, parlando di tutto. Cerchi di restringere altrimenti finirò col toglierle facoltà di parlare.

PIPITONE. Finisco, onorevole Presidente. Negli ultimi anni l'alcolicità dei vini italiani è diminuita di molto, e ciò per i migliori sistemi di coltura che portano a dare una maggiore quantità anzichè una migliore qualità.

È inutile, onorevole De Bellis, che ella faccia segni di diniego. Il fatto è questo, e, quando lei vuole, possiamo consultare insieme i risultati. Ad ogni modo lasciamo stare tutto questo, riferiamoci a quel punto di partenza che finora è dato dalla legge in vigore. La legge in vigore ritiene che i vini naturali siano in media (dico in media, pigliando le grandi medie di regioni intere ed anche di tutto il Regno) di 13 gradi.

Partendo da questo punto, facendo le debite proporzioni tra la quantità del vino grezzo, che si adopera per produrre un ettolitro di vino tipo marsala o uso porto, data la quantità degli ingredienti, il calcolo è semplicissimo. Posso darvelo, perchè lo legghiate, giacchè non è possibile che io svolga questi calcoli alla Camera, per vedere come si arriva a 11 gradi. Qui sono i rapporti fedeli venuti dai grandi industriali del Marsalese che evidentemente non sono tali da portare risultati, che siano difforni dalla realtà.

Del resto, se avete dubbi circa queste affermazioni, avete modo di fare un'inchiesta; consultate direttamente i produttori dei vini, portatevi sul luogo, vedete quali sono i sistemi ultimi di produzione del marsala e, se non trovate la corrispondenza di quel che vi dico coi dati di fatto, verrete a conclusione diversa.

Ma se i dati di fatto sono precisamente quelli che trovate in questo memoriale, non potete fare a meno, se la matematica non è un'opinione, di venire alla conclusione, alla quale io vengo, cioè che per i vini tipo

marsala ed uso porto, il grado di alcoolicità, dato il modo come sono confezionati, deve essere ritenuto, per fare opera di giustizia, di 11 anzichè di 13 gradi.

Per questo insisto nel mio emendamento, e mi auguro che il Governo vorrà, facendo una eccezione, accettarlo tanto per la prima che per la seconda parte.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Buccelli, Malcangi, Bolognese, Luciani:

Al primo e secondo comma, alle parole: 90 per cento, sostituire: 100 per cento.

Non essendo l'onorevole Buccelli presente, si intende che egli abbia ritirato questo suo emendamento.

Segue l'emendamento degli onorevoli Carlo Ferraris, Bertarelli, Luigi Rossi, Borsarelli, Medici, Brizzolesi.

Al secondo comma, alle parole: corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa, sostituire le parole: corrispondente all'intera tassa.

Se non erro, l'onorevole Carlo Ferraris ha già svolto questo emendamento.

(*Segni di assentimento del deputato Carlo Ferraris.*)

Segue l'emendamento degli onorevoli Pantano e De Felice-Giuffrida:

Al secondo comma ripristinare la dizione del Governo sostituendola a quella concordata fra la Commissione e il Governo conservando soltanto l'ultimo periodo del comma terzo della Commissione che comincia con le parole: per lo spirito di vino e finisce con le altre: anno finanziario.

L'onorevole Pantano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PANTANO. Io non ho chiesto di parlare sull'articolo e non intendo, parlando sull'emendamento, allargare le mie osservazioni al di là di quel che mi è concesso. Ma, sventuratamente, nell'insieme di questo articolo, fra i richiami alla vecchia legge, le modificazioni introdotte prima dal ministro e poi dalla Giunta, si è creato un confusionismo tale, che non si sa con precisione su che cosa si parla.

Più di una volta io espressi il desiderio, e bisognerebbe forse farne una espressa proposta alla Commissione per il regolamento, che non sia consentito di portare delle leggi innanzi alla Camera in cui si richiamano o abrogano articoli di legge che nessuno ricorda o inesattamente, dando luogo a discussioni e a voti non del tutto coscienti,

come avviene nel caso presente. Onde si impone una disposizione regolamentare, che faccia obbligo, in tali casi, al relatore di riportare a piè pagina il testo degli articoli che si abrogano, o si modificano.

PRESIDENTE. Si è fatto così molte volte; e se lo avessi avvertito sin da principio, l'avrei fatto anche per questo disegno di legge.

PANTANO. Tanto è vero, per esempio, che per poco in una seduta mattutina non si è abolito un articolo dello Statuto! Per fortuna ce ne accorgemmo a tempo! (*ilarità*). Ringrazio l'onorevole Presidente e confido che saprà provvedere per l'avvenire.

Ho fatto appunto questa osservazione per farmi scusare se divagherò involontariamente nelle brevissime osservazioni che sto per fare.

Il mio emendamento investe quella parte delle disposizioni introdotte dalla Giunta a modificazione del testo governativo. Il Governo aveva mantenuto il vecchio criterio, di continuare a concedere al di là dei 50 mila ettoltri, con restituzione dell'intera tassa per i distillati di vino e di vinaccia, anche la restituzione del 90 per cento sulla intera tassa, agli spiriti in genere destinati alla esportazione.

Bisogna, ad onor del vero, riconoscere che, di questa ultima disposizione, quasi mai l'industria, nè dei distillati del vino e vinaccie, nè dei distillati di prima categoria, si è avvalsa.

Imperocchè il limite della concessione, pur favorendo, è tale, che non lascia il margine utile alla esportazione. Ma non lo esclude completamente, in quanto che gli eventuali prezzi dell'alcool all'estero, e gli eventuali miglioramenti nei metodi industriali, che riducano il costo di produzione, mettono anche gli spiriti in condizione di avvivare qualche corrente di esportazione anche con questa ridotta protezione dello Stato.

Il Governo aveva lasciata integra questa disposizione. Ma la Giunta del bilancio, mentre da un canto ha ripristinato l'articolo che era stato dal Governo, voglio credere, semplicemente dimenticato, non abolito, relativamente alla restituzione del cento per cento su 50 mila ettoltri, ha dall'altro limitato il beneficio della restituzione del 90 per cento sull'intera tassa.

Nell'eccessiva preoccupazione di montar la guardia al tesoro che, in questi casi, fa con molta cura, lasciando poi le porte a-

parte quando i grossi milioni debbono uscire, volendo essere più realista del re, ha limitato questa seconda concessione fino a 50 mila ettolitri, al di là della quale cifra non si restituisce che la tassa effettiva di cui è accreditato ciascun prodotto. (*Interruzioni*).

L'articolo parla chiaro, e dice precisamente questo in volgare eloquio: che al di là dei 50 mila ettolitri, in cui tutti indistintamente hanno l'abbuono del 90 per cento, vale a dire 180 lire di rimborso, ciascuno resti nei limiti delle sue naturali risorse e se la cavi come può.

Ora questo significa in altri termini voler favorire lo spirito di melasso e di gragnone, a detrimento dello spirito di vino e di vinaccia, e questo proprio in una legge che è fatta per favorire la viticoltura.

Perchè per lo spirito di melasso e di gragnone, che hanno un costo di produzione di 30 lire al massimo e anche meno, può arrivare (dati questi due estremi, un momentaneo rialzo dei prezzi sui mercati esteri, facile in quelli del Levante, ed una riduzione nel costo di produzione) può arrivare, dico, che trovi un possibile eventuale collocamento all'estero, sia pure con utile assai limitato.

Ma per i vini e le vinaccie, che hanno una differenza notevolissima nel più alto costo di produzione, ciò è assolutamente impossibile.

Ora io dico: votiamo pure il principio di abolire il premio, ma non rappresentiamo la commedia di dire al paese che qui si fa una legge per favorire la viticoltura. Diciamo che si fa una legge di finanza e che si è passati al disopra degli Uffici andando alla Giunta generale del bilancio, perchè il problema si è voluto vedere soltanto dal lato finanziario, e siamo d'accordo, ma non diciamo che si fa una legge per la viticoltura.

D'onde, pur senza speranza di essere ascoltato, il dovere per noi di proporre un emendamento inteso a ripristinare il testo governativo, vale a dire il beneficio del 90 per cento dell'intera tassa, che, ripeto fino alla nausea, non è costato ancora nulla allo Stato, nemmeno un centesimo, ma che lascia aperto uno spiraglio a una qualsiasi possibile esportazione.

E poichè non vorrei annoiare la Camera riprendendo la parola, mi sia consentito di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Ferraris. È un vero e proprio appello che l'o-

norevole Ferraris ha fatto al Governo per il ripristino di quella parte della legge. In fondo qui si tratta di spirito aggiunto sotto gli occhi dell'Amministrazione.

Non si tratta già, come nel congegno complicato dei marsala e dei vermouth, (*Commenti*) di restituire eventualmente una tassa non pagata; ma di prendere lo spirito gravato dall'intera tassa nei depositi, mischiarlo nel vino, nei mosti, nelle frutta, destinati all'esportazione, sotto gli occhi dell'Amministrazione, diminuendolo della tassa di cui è gravato.

Ma questo è un principio elementare che presiede dappertutto al movimento economico, dato il regime protezionista, nel sistema dei *drawbacks*.

Ma allora come volete aiutare la famosa esportazione dei vini, dei mosti, delle frutta, quando cominciate con l'aggravarla di una vera e propria tassa di esportazione? È inconcepibile.

Del resto, non voglio riscaldarmi, perchè mi riscaldai già troppo l'altro giorno ed ho promesso a me stesso di essere calmo.

Prima di finire dirò qualche cosa relativamente a quella parte dell'articolo che è stata anche toccata dall'amico Pipitone.

Io non entro nella disquisizione che egli ha, con tanto calore e competenza, sostenuta. Realmente c'è una differenza enorme tra marsala e vermouth, inquantochè il primo deve la propria possibilità di esplicazione industriale al suo invecchiamento lungo, costoso, alle complicate manipolazioni tecniche che deve fare, passando attraverso a degli ingranaggi per cui l'entità della tassa subisce delle avarie sensibilissime; mentre invece il vermouth si fa e si esporta senza molto invecchiamento, realizzando subito il capitale impiegato e potendo valutar subito il divario fra la tassa realmente pagata ed il rimborso dello Stato.

Ora per ciò che riguarda il vermouth, io ebbi l'altro giorno ad esprimere, tanto all'onorevole ministro delle finanze come a quello del tesoro, il dubbio che si corra un grave pericolo per la finanza dello Stato nel restituire ai vermouth la tassa sullo zucchero e lo spirito che si presume aggiunto dopo l'undicesimo grado; quando, sia per i mosti che per i vini concentrati i fabbricanti di vermouth potranno usare tanto zucchero che spirito, che non ha pagato tassa.

L'onorevole Buccelli, che pure fu così vivace nell'interrompermi, convenne in ciò. E convenne nella proposta che io avanzai

allora ed avanzo ora al Governo, senza formulare un emendamento, perchè, se il Governo non vi consente, è inutile che io faccia delle proposte concrete per pura affermazione teorica.

E la proposta è questa. Giacchè i vermouth non hanno, come il marsala, la necessità di lunghe e complicate manipolazioni e di un lungo invecchiamento, perchè non si può usare con i vermouth quello che si usa con i vini comuni, cioè miscelare il vino e lo zucchero sotto gli occhi dell'Amministrazione? Ed allora voi sarete perfettamente sicuri che ciò che restituirate, quando va all'estero, corrisponderà perfettamente a quella quantità di zucchero e di alcool che è stata mescolata al vermouth.

Non verrete ad attentare nemmeno al cosiddetto segreto di fabbricazione, inquantochè l'agente delle finanze interverrebbe soltanto al momento in cui i recipienti sono in grado di ricevere la miscela dello spirito e dello zucchero.

Se questa proposta non fosse accettata, ve ne avvedrete a scadenza non lunga, la finanza dello Stato ne sarebbe profondamente vulnerata. E lo sarebbe tanto più per un'altra strana disposizione, che non comprendo in questa legge. Perchè, mentre voi fate la restituzione soltanto del 90 per cento sullo spirito, restituite invece il 100 per cento allo zucchero mescolato ai vermouth: e ciò quando contemporaneamente lasciate libera la fabbricazione dei mosti concentrati di cui i fabbricanti di vermouth faranno naturalmente il più largo uso.

Epperò, se il Governo si chiarisse favorevole a tale regime di equità e nello stesso tempo di tutela per la finanza, non avrei che a dargliene alta lode, ed allora farei la mia proposta.

Ove questa non fosse accettata, vorrei, in linea subordinata, farne un'altra, sempre nell'interesse della finanza: elevare cioè il grado presunto d'alcolicità del vermouth al livello di quello del marsala.

L'onorevole Pipitone ha detto: scemate al livello di quello dei vermouth il grado alcolico dei marsala; da tredici portatelo ad undici; io non discuto questa proposta che non ho avuto il tempo di ben esaminare; ma io vi dico, non accettando la proposta dell'onorevole Pipitone, sarebbe almeno logico elevare da undici a tredici il grado alcolico al di là del quale sia soltanto concessa al vermouth la restituzione della tassa sull'alcool che contiene. E dovrete in pari

tempo garantirvi sulla effettiva miscela dello zucchero nei vermouth.

E pregherei gli onorevoli ministri di voler consentire almeno in questo, e di far sì che questa legge non sia proprio il carnevale del vermouth.

Poche altre parole.

Mi unisco all'amico Ferraris nel respingere in modo assoluto l'emendamento dell'onorevole Astengo, il quale vorrebbe estesa la restituzione della tassa del cento per cento agli altri distillati oltre quelli del vino e delle vinacce.

Mostrerei d'essere ingrato verso la Camera, che, l'altro giorno, m'ascoltò con tanta cortesia, se dovessi ripetere gli stessi argomenti, che sono assolutamente capitali e schiaccianti, contro questa tesi.

Dato l'equilibrio enorme che c'è fra il costo di produzione dello spirito derivato dai melassi e dai granoni, di fronte a quello del vino e delle vinacce, i primi, in pochi mesi, assorbirebbero interamente i 50 mila ettanidri consentiti alla esportazione di favore, lasciando che questa si risolvesse per vino in una pura e semplice ironia.

Per tutte queste ragioni, raccomando al Governo di voler prendere in benevola considerazione le mie osservazioni ed i miei emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Malcangi ha presentato un emendamento aggiuntivo.

L'emendamento dice: *Al secondo comma aggiungere*, ma dovrebbe dire, a mio avviso: *Al terzo comma aggiungere*.

L'emendamento dell'onorevole Malcangi è il seguente:

« Ogni maggiore somma che oltre i trenta milioni annui potrà incassare lo Stato dalla tassa sugli spiriti sarà destinata a costituire un fondo speciale per favorire lo sviluppo ed il progresso delle cooperative agrarie per distillazione di vino e vinacce con norme da fissarsi in apposito regolamento ».

L'onorevole Malcangi ha facoltà di svolgerlo.

MALCANGI. Il mio emendamento che propriamente, come bene ha osservato l'onorevole Presidente, sarebbe una aggiunta al terzo comma, non ha bisogno d'essere illustrato: apparisce chiaro, chiarissimo il concetto di esso dalle stesse parole.

Ricorderò semplicemente che nella discussione generale, avendo io detto che volevamo assicurare alla finanza dello Stato i 30 milioni, purchè il supero di questi an-

dasse a beneficio dell'agricoltura, il presidente della Giunta m'interruppe e disse sì due volte. Ed il ministro delle finanze, rilevando il pensiero del presidente della Giunta, lo confermò e disse che credeva che il ministro del tesoro non avrebbe avuto al riguardo alcuna difficoltà.

Pertanto io, dopo queste due assicurazioni (poichè le parole hanno le ali e volano) ho voluto fissare le assicurazioni stesse in un emendamento, augurandomi di non essere stato ingenuo nel presentarlo, e che il ministro vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Valli ha chiesto di parlare sullo stesso articolo.

VALLI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Astengo, il quale insieme con gli onorevoli Niccolini, Celesia, Teso ha proposto questo emendamento:

Al 3° comma, alle parole: Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto, *si sostituisca:* Per lo spirito prodotto.

ASTENGO. Quanto domando con questo emendamento è chiaro. Io domando che allo spirito di melassa e di granone sia accordato il rimborso all'esportazione, accordato agli alchools di vino. (*Commenti*). Quindi io ritengo, non ostante questi segni di disapprovazione, che questa mia domanda risponda ad un concetto di giustizia e di sana economia.

Nello svolgimento, che ebbi l'onore di fare, nella tornata di ieri, del mio ordine del giorno, ho dimostrato ad evidenza che, dati i benefici straordinari veramente eccessivi, che con questa legge si accordano agli spiriti di vino e di vinaccia, i prodotti della distillazione dai cereali, cioè quelli di prima categoria, non possono più trovar posto nel mercato degli spiriti, degli alchools commestibili. Ora da ciò si ha come conseguenza la svalutazione completa dei cereali medesimi, cioè della melassa e dei granoni.

Siccome, data la condizione attuale, non è possibile alcuna seria utilizzazione, nè della melassa, nè dei cereali avariati, così questi valori andrebbero interamente perduti, ed io ritengo che ciò sarebbe prima di tutto ingiusto e poi nocivo all'economia pubblica. Si dice che la melassa è un prodotto dell'industria saccarifera, la quale è già abbastanza protetta. Ma io dico che non bisogna confondere le due questioni.

Non è lecito condannare completamente la melassa, perchè l'industria si svolge floridamente. Io nulla so, a questo riguardo,

ma mi permetto di osservare che, se il Governo crede che l'industria saccarifera abbia una protezione eccessiva e che questa debba contenersi in limiti più ristretti, provveda; ma non prenda argomento da ciò per condannare irremissibilmente detti prodotti che non sono soltanto le melasse, ma sono anche i granoni ed altri cereali estranei all'industria degli zuccheri.

L'emendamento che ho proposto non porta danno all'erario e credo anzi che rechi un beneficio, imperocchè, dato il limite di 50 mila ettolitri di alchool ai quali si accorda il rimborso totale nella esportazione, è chiaro che lo Stato ha maggiore interesse che si esporti lo spirito di prima categoria, cioè lo spirito di melassa, che non quello di seconda, imperocchè a quello non accorda del suo che venti lire di rimborso, mentre allo spirito di seconda categoria, cioè allo spirito di vino e di vinaccia, dà 90 lire di protezione.

Quindi sotto questo aspetto lo Stato ha interesse che la esportazione avvenga in maggiore quantità negli spiriti di cereali. Ma neppure gli alchools di vino o di vinacce hanno da temere da questo beneficio che si potesse accordare allo spirito di melassa, imperciocchè allo spirito di vino resterebbe libero il mercato degli alchools commestibili.

Rispondo brevemente all'onorevole Carlo Ferraris...

PRESIDENTE. No, non deve rispondere. Ella deve svolgere il suo emendamento. Non siamo in discussione generale.

ASTENGO. Allora conchiudo. Desideravo dire una parola all'onorevole Carlo Ferraris. Ma, ad ogni modo, se il regolamento non me lo permette, termino pregando il Governo a volere accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Valli.

VALLI. Rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Edoardo Giovanelli ha facoltà di parlare.

GIOVANELLI EDOARDO. Ho chiesto di parlare per rivolgere una preghiera ai miei amici Ferraris Carlo e altresì al Presidente ed al relatore della Giunta generale del bilancio nonchè al Governo.

Essi hanno chiesto che sia mantenuto in via normale l'abbuono del cento per cento sopra lo spirito aggiunto ai vini per la esportazione sotto gli occhi dell'Amministrazione.

Io credo che questa domanda forse non sarà accolta dal Governo, il quale ha detto

di non volere accettare nessun emendamento che urtasse in via normale contro le disposizioni della legge.

Io vorrei fare questa proposta, che cioè l'abbuono del cento per cento sia mantenuto solamente per il prossimo esercizio finanziario ancora.

Noi sappiamo tutti che in quest'anno abbiamo la disgrazia, una vera disgrazia, di avere una vendemmia più abbondante di quella degli anni scorsi.

Quindi avremo conseguentemente una maggiore plethora di vino, e togliere questo piccolo beneficio ai viticoltori mi pare che sia cosa impolitica.

Il Governo mi dirà, seguendo i calcoli fatti dal collega Ferraris, che si tratta di sole 120 mila lire, quando si mantenesse lo abbuono del cento per cento invece di accordare il novanta.

Ora (questa considerazione vale per il Governo) se si tratta di piccola cosa, perchè si vuole indisporre tutta una classe di persone quali sono i viticoltori, che sono già duramente provati dalla crisi avuta negli anni scorsi?

Per i viticoltori invece si tratta di una cosa abbastanza grave, perchè si tratta di un maggior credito che si aggiunge a quello che essi già hanno.

Quindi io prego, per queste semplici considerazioni, il Governo, la Giunta generale del bilancio e i colleghi di mantenere soltanto per quest'anno in via eccezionale per l'esercizio finanziario prossimo l'abbuono del cento per cento, per l'alcool aggiunto, sotto gli occhi dell'Amministrazione, ai vini destinati alla esportazione.

PRESIDENTE. Qui non c'è nessuna proposta.

GIOVANELLI EDOARDO. Sarebbe una modificazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Gli onorevoli Borsarelli e Pipitone si rivolsero direttamente a me per la questione dell'abbuono del 90 per cento, e l'onorevole Malcangi nel suo discorso si è riferito anche direttamente a me, accennando alle dichiarazioni da me fatte l'altro giorno. Io credo quindi che sia non solo atto di cortesia, ma un obbligo per me il rispondere loro personalmente.

Quanto alla questione del 90 per cento,

bisogna essere ben chiari sui termini in cui essa si pone. A prima vista a chi non conosce il congegno intero della legge parrà grave che lo Stato non restituisca alla esportazione se non il 90 per cento dell'imposta. Ma bisogna tener conto che per l'effetto dell'articolo primo di questa legge, l'imposta è diminuita del 35 per cento, se si tratta di produttori speculatori, del 45 per cento, se si tratta invece di alcool prodotto dalle cooperative.

Dunque lo Stato non riscuoterebbe 200 lire, ma 110 lire se si tratta di cooperative e 130 se si tratta di distillatori per speculazione.

Conseguentemente lo Stato, restituendo il 90 per cento della tassa, e cioè 180 lire, restituiscé in un caso 70 lire di più, e nell'altro, quando si tratti di distillazione per speculazione, 50 lire di più di ciò che ha riscosso per ogni ettolitro. (*Interruzione del deputato Pipitone*).

Onorevole Pipitone, qui si tratta di restituzione; colui che ha comprato l'alcool evidentemente lo ha pagato anche in proporzione dell'imposta che grava sulla sua produzione. Infatti il prezzo dell'alcool da che cosa è determinato? Da ciò che costa la produzione dell'alcool stesso, supponiamo 50 lire ad ettolitro, e dalla tassa che viene pagata in 110 lire; ora se all'esportazione si restituiscono 180 lire d'imposta, mentre effettivamente non ne sono state pagate che 110, si restituiscono 70 lire di più di ciò che lo Stato ha riscosso. (*Interruzioni dei deputati Pantano e Pipitone*).

Parlo del 90 per cento che si restituisce al momento dell'esportazione, con che si viene ad accordare il premio di esportazione sull'alcool che è prodotto dai vini, in un caso di 50 lire per ettolitro e nell'altro, cioè quando si tratta di alcool stato distillato da cooperative, di 70 lire per ettolitro, premio che supera il valore dell'alcool. Non si può dunque accusare il Governo di voler fare, con questo disegno di legge, una speculazione a vantaggio dello Stato, perchè il concetto originario del *drawback* è di restituire soltanto ciò che è stato riscosso. Invece noi qui restituiamo una somma molto maggiore, ma lo facciamo unicamente per favorire l'esportazione dei vini da un lato e dall'altro la distillazione dei vini all'interno; perchè, essendosi elevato il premio per i distillatori, si è venuto con ciò ad accordare un maggiore vantaggio alla distillazione dei vini.

Dunque l'accusa, che questa legge peggiori la condizione dei distillatori, non è esatta; tuttavia, poichè si invoca qualche provvedimento che dimostri da parte del Governo il pensiero fermo di venire in aiuto, fin dove sia possibile, delle condizioni gravissime dei viticoltori, noi consentiremmo nella proposta dell'onorevole Giovanelli, e cioè che per un anno l'alcool prodotto dalla distillazione dei vini e che è immesso nei vini che si esportano, sotto la vigilanza diretta dell'Amministrazione, possa avere il rimborso del cento per cento. (*Approvazioni — Commenti*).

E così noi speriamo che, oltrepassato l'anno, si possa avere un miglioramento nelle condizioni della viticoltura, e che le condizioni così eccezionalmente gravi che si verificano quest'anno non, abbiano a verificarsi negli anni venturi. (*Commenti*).

In questo modo il premio di esportazione salirà a 60 lire in un caso e a 80 nell'altro; mi pare dunque che andare al di là di questa concessione sarebbe pretendere che lo Stato si assumesse esso addirittura l'onere dello smercio dei vini.

E vengo all'onorevole Malcangi, a cui ricordo quello, che già dissi, che cioè evidentemente questa legge non pretende di risolvere la grave questione della condizione dei viticoltori, e che altri provvedimenti probabilmente occorreranno, quando saranno terminati gli studi, che il Ministero di agricoltura sta facendo d'accordo con la Commissione reale.

L'onorevole Malcangi proporrebbe che tutto quello, che va al di là dei trenta milioni, si destinasse a favorire lo sviluppo ed il progresso delle cooperative agrarie per la distillazione dei vini e delle vinacce con norme, da fissarsi in un regolamento.

Io credo che se la tassa degli alchools con la legge attuale, o con ulteriori ritocchi, potrà dare dei proventi all'erario al di là di ciò, che all'erario occorre, possa la finanza destinarne qualche parte a risolvere, fin dove è possibile, la crisi vinicola, ma concentrare tutti i mezzi, di cui la finanza dispone, unicamente al fine di favorire la distillazione del vino, sarebbe preparare a brevissima scadenza una crisi dell'alcool, perchè, se favorissimo la produzione artificiale di una grande quantità di alcool, evidentemente noi favoriremmo la produzione di una merce, che non troverebbe compratori. Non v'è da farsi illusioni, la quantità di alcool, già prodotta, peserà per lungo

tempo sul mercato; e, se noi favorissimo con mezzi artificiali un'ulteriore produzione di alcool, faremmo il male della economia generale del paese, e prepareremmo ai produttori di alcool un avvenire più triste di quello, che è riservato ai produttori di vino. (*Approvazioni*).

Credo quindi che il concetto dell'onorevole Malcangi si debba trasformare in questo altro, e cioè che debba esaminarsi quale possa essere il mezzo migliore per aiutare la viticoltura, ed io, tra parentesi, dirò che a mio modo di vedere il solo mezzo serio sia quello di cercare di limitare la produzione del vino. (*Approvazioni*).

Quando se ne produce più di quello, che è possibile consumare, od esportare, il rimedio unico è quello di limitare la produzione.

PANTANO. Ci vuol la ricetta!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. La ricetta, onorevole Pantano, si sta studiando, ed io spero che ella vorrà aiutare, se ne ha qualcuna da suggerirci, e che potremo studiare assieme. Dunque io mi limito a dir questo, e cioè che sarebbe errore gravissimo destinare grandi mezzi soltanto a favorire una eccessiva produzione di alcool. Per queste ragioni prego l'onorevole Malcangi di non volere insistere nel suo emendamento. Il mio collega delle finanze risponderà agli altri, perchè io mi son dovuto limitare a questi punti, sui quali era stato invocato direttamente il mio intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Il primo emendamento è quello degli onorevoli Agnini e Samoggia, col quale si domanda la soppressione dell'articolo 4. Ricorderanno i colleghi che io feci rilevare nella discussione generale che questo progetto ha fra gli scopi principali, quello di proteggere la viticoltura e la industria dei vini. Dissi che tra le diverse proposte, fatte dal Governo, vi era anche quella di mantenere dei benefici all'esportazione, perchè, senza di ciò prima di tutto l'industria dei vini tipici languirebbe e poi se da una parte verremo a migliorare le condizioni dell'agricoltura, dall'altra avremmo tale pleora di alcool, a cui non si potrebbe resistere. Ecco le ragioni, per cui fu mantenuto un beneficio per la esportazione. Per tali considerazioni non accetto la soppressione, chiesta dagli onorevoli Agnini e Samoggia.

Vengo all'onorevole Pipitone, che trattò specialmente la questione, riguardante i vini tipici, tra cui il marsala.

L'onorevole Pipitone me lo permetta, ma egli non ha fatto che ripetere il discorso già pronunziato nella discussione generale. E io gli faccio osservare che il presente disegno di legge non ha inteso affatto di entrare nel campo delicato dei termini minimi e massimi di gradazione alcoolica infra i quali, ai vini tipici che vanno all'estero si concede il rimborso della tassa sullo spirito impiegatovi. Se, per le mutate condizioni delle industrie convenga apportare varianti e stabilire pel vermouth e pel marsala la stessa gradazione minima di 11 è cosa da studiare in altra occasione, tenuto pur conto delle eventuali osservazioni e proposte che sarà per fare la Commissione d'inchiesta.

Debbo poi dire una seconda cosa all'onorevole Pipitone che l'altro giorno nella discussione degli articoli disse che non aveva avuto da me risposta relativamente alla domanda che egli mi aveva fatto: quale vantaggio ricava da questo disegno di legge l'industria del marsala.

Ripeterò poi quello che più o meno dissi nella discussione generale avvertendo che i vini tipici hanno già notevoli vantaggi che, in tesi generale la legge mantiene. È vero che l'abbuono della tassa sullo spirito impiegato che prima era di 100 per 100, noi lo riduciamo a 90, ma questo non è soltanto per il marsala; è una condizione generale, fatta nell'interesse dell'erario alla quale, è bene dirlo subito, corrisponde però un ribasso nelle aliquote della tassa sugli spiriti che possono essere adoperati.

In quanto alla condizione del marsala, dirò all'onorevole Pipitone, che, prima di tutto, la gradazione dei vini naturali che servono a preparare il marsala è superiore al 13, mentre che per i vermouth si usano vini di regola al disotto di questa gradazione.

Dunque il marsala ha un vantaggio, perchè lo Stato, all'esportazione, paga quei gradi alcoolici che sono al di là dei 13. E poi l'onorevole Pipitone dice che la media dei vini siciliani ha una gradazione alcoolica del 12. No, onorevole Pipitone, la sua media è fatta su tutti i vini della Sicilia, non su i vini propri di Trapani, e di Palermo che servono essenzialmente alla fabbricazione del marsala. Alcuni vini siciliani sono al disotto del 12, ad esempio i vini

leggeri dell'Etna, ed ella sa che per fare il marsala non si prendono davvero questi vini dall'Etna, si prendono invece vini con gradazione alcoolica superiore al 13.

Di più i produttori del marsala, per le disposizioni relative alla concentrazione possono usare vini alcoolizzati in esenzione di tassa fino a 15 gradi, perchè con questo progetto di legge autorizziamo la concentrazione fino a 15 gradi, quindi in tal modo possono avere due gradi di vantaggio nella restituzione da parte dello Stato.

Ma oltre a questo, onorevole Pipitone, vi è un altro vantaggio al quale ha già accennato l'onorevole presidente del Consiglio, quando ha detto che col progetto la tassa per gli spiriti non è più a 200 lire ma a 110, 130 140, ecc., e in conseguenza, l'industriale che fa il marsala usufruisce di questo vantaggio della diminuzione della tassa.

E vi è ancora la facoltà di istituire speciali depositi sotto la sorveglianza dell'amministrazione.

L'onorevole Pipitone probabilmente non vuol questo, ma è anche un vantaggio di cui bisogna tener conto.

È vero che esso è facoltativo; ma volendone usufruire, i produttori di marsala, anche impiegando vini a bassa gradazione possono ottenere la restituzione di tutto lo spirito realmente adoperato.

Vede dunque l'onorevole Pipitone che con questi vantaggi l'industria del marsala è abbastanza protetta.

Quanto all'onorevole Ferraris Carlo, la risposta l'ha già data l'onorevole presidente del Consiglio, ed io non aggiungo altro.

Dirò soltanto che accettiamo le proposte fatte dall'onorevole Giovanelli, che credo sia già pervenuta alla presidenza della Camera; cioè che si limiti ad un solo anno, si stabilisca transitoriamente per un anno il rimborso della intera tassa sugli spiriti per l'esportazione dei vini tipici.

Questa limitazione ridotta ad un solo anno io credo che debba contentare anche l'onorevole Ferraris.

E vengo adesso all'emendamento dell'onorevole Malcangi.

Anche su questo ha già risposto l'onorevole presidente del Consiglio, quindi non è il caso che io mi soffermi ancora.

Fra gli altri emendamenti vi è quello dell'onorevole Astengo. All'onorevole Astengo debbo dire, dopo quello che hanno detto l'onorevole Ferraris e l'onorevole Pantano e come io rilevai nel principio del mio

discorso nella discussione generale, che col presente disegno si mira tra l'altro a recare un qualche sollievo ai viticoltori onde non è il caso di preoccuparsi del melasso che rappresenta il residuo di un'altra fabbricazione, ad abbondanza protetta. Io faccio rilevare, del resto, all'onorevole Astengo che nessuno si oppose a quella statistica che io dissi inconfutabile e che dimostrava come in 18 mesi noi avevamo la distillazione del melasso in grande proporzione, non ostante che l'abbuono per la distillazione del vino sussistesse nel massimo del 45 per cento come nel progetto. Non posso quindi accettare l'emendamento.

Agli onorevoli Buccelli, Malcangi e Bolognese rispondo che la regola di restituire il 90 per cento alla esportazione è stabilita nell'interesse dell'erario, e che tanti sono i benefici dati alla produzione del vino, che non è possibile aggiungerne altri.

Infine, onorevole Pantano, rispondo al suo emendamento circa la modificazione avvenuta nell'articolo 4 d'accordo con la Commissione del bilancio.

L'onorevole Pantano desidererebbe che fosse ripreso il testo ministeriale riguardo alla esportazione senza limiti dello spirito in natura col novanta per cento di abbuono con l'aggiunta dei 50,000 ettolitri a tassa intiera.

La questione è questa: noi abbiamo, con l'emendamento proposto dalla Giunta del bilancio e accettato dal Governo, questo effetto: prima di tutto i primi 50,000 ettolitri, riservati al vino ed alle vinaccie, hanno la restituzione di tassa intera; poi si sono aggiunti altri 50,000 ettolitri e questi hanno il beneficio del 90 per cento...

PANTANO. Per tutti.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Per tutti gli spiriti di qualunque provenienza. Poi al di là dei 100,000 ettolitri addebitata si restituisce soltanto la tassa cioè 180, 150, 140, 130 e 110.

Ora, vede l'onorevole Pantano, noi non possiamo ammettere il principio di lasciare la esportazione senza limite di quantità, perchè allora sotto la forma di esportazione, la finanza vedrebbe riprodurre tutti i gravi inconvenienti attuali d'indole fiscale.

PANTANO. Ma per 25 anni era esistito quell'articolo senza pericolo.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ma allora non c'era la plethora.

PANTANO. È una inutile crudeltà, creda a me.

LACAVA, *ministro delle finanze*. In questi 25 anni, onorevole Pantano, non siamo

arrivati mai ad esportare 50,000 ettolitri, ed ultimamente ci si è arrivati perchè c'era la plethora dei vini e quindi degli alcoolici di vino.

Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pantano, ed invece mantengo quanto la Giunta del bilancio d'accordo con noi ha proposto.

PRESIDENTE. Ci sarebbe anche un emendamento dell'onorevole De Felice; ma non essendo presente, si intende ritirato.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Detto questo, credo di avere risposto a tutti gli oratori che hanno proposto emendamenti, e che io, a nome del Governo, non intendo accettare.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. All'articolo quattro si propone prima un emendamento dell'onorevole Agnini, che è per la soppressione dell'articolo stesso.

PIPITONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parlare su che cosa?

PIPITONE. Per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma vuol fare una dichiarazione di voto anche sull'emendamento dell'onorevole Agnini? Dica piuttosto che vuol parlare adesso! (*Si ride*).

Onorevole Agnini, mantiene il suo ordine del giorno?

PIPITONE. Ma io non debbo parlare?

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini. Mi lascino dirigere la discussione.

Onorevole Agnini, dica se mantiene il suo emendamento.

AGNINI. Certamente lo mantengo con una semplicissima considerazione.

Il disegno di legge che sta dinanzi alla Camera porta come cappello l'affermazione che proposito del Governo è di facilitare, fra l'altro, l'esportazione dei vini tipici. Come il disegno di legge faciliti questa esportazione lo potete, onorevoli colleghi, dedurre dalla discussione alla quale avete assistito ed alla quale non ho voluto di proposito partecipare, perchè credo che la migliore dimostrazione della tesi che ebbi fin da principio a sostenere, cioè che questo disegno di legge debba essere rinviato per un ulteriore studio al Governo, sia data dalle critiche che sorgono da ogni parte della Camera.

Mantengo perciò la mia proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Sulla proposta di soppressione dell'onorevole Agnini, ha chiesto

di parlare l'onorevole Pipitone per fare una dichiarazione di voto.

Ne ha facoltà.

PIPITONE. Anche a nome dei colleghi firmatari del mio emendamento debbo dichiarare che, non avendo il Governo accettata la soppressione e la sostituzione del primo comma dell'articolo, secondo la mia proposta, sono costretto a votare la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la soppressione dell'articolo 4 proposta dall'onorevole Agnini e non accettata dal Governo e dalla Commissione.

(Non è approvata).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Pipitone di soppressione del primo comma; emendamento che l'onorevole Pipitone mantiene e non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Carlo Ferraris di sostituire alle parole « corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa », le altre « corrispondente all'intera tassa »; però, per ragioni di logica bisogna procedere prima alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Pantano che, come la Camera sa, è così concepito:

Al secondo comma ripristinare la dizione del Governo sostituendola a quella concordata fra la Commissione e il Governo conservando soltanto l'ultimo periodo del comma terzo della Commissione che comincia con le parole: per lo spirito di vino e finisce con le altre: anno finanziario.

Onorevole Pantano, insiste nel suo emendamento?

PANTANO. Senza dubbio!

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento dell'onorevole Pantano, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento dell'onorevole Carlo Ferraris che suona così:

Al secondo comma, alle parole: corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa, sostituire le parole: corrispondente all'intera tassa.

Onorevole Ferraris, vi insiste?

FERRARIS CARLO. Intento della mia proposta era di consolidare lo stato attuale delle cose, desiderando che non si facesse

un passo indietro, perchè col disegno di legge ritorniamo in realtà allo stato di diciotto mesi fa, togliendo con la diminuzione dell'abbuono all'esportazione i vantaggi del maggior abbuono alla distillazione.

Ad ogni modo il presidente del Consiglio ha accettato la proposta dell'onorevole Edoardo Giovanelli di prorogare lo stato attuale almeno per un anno.

Questa proposta dà ragione alle mie considerazioni relative al danno che potrebbe derivare dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Ma siccome non voglio dimostrare di non pregiare anche la proposta accolta dall'onorevole presidente del Consiglio, così ritiro la mia, accetto quella del presidente del Consiglio e lo ringrazio che egli ci permetta di tornare nelle prossime vacanze davanti agli elettori dicendo loro che abbiamo ottenuto qualche cosa. (ilarità).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Astengo:

« *Al 3° comma, alle parole: Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto, si sostituisca: Per lo spirito prodotto* » che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Segue adesso l'aggiunta dell'onorevole Malcangi, di cui si è già data lettura.

La mantiene l'onorevole Malcangi?

MALCANGI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, non insisto.

PRESIDENTE. Rimane quindi l'articolo, come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione.

Però il Governo e la Commissione sono d'accordo nel proporre alla fine di questo articolo, l'aggiunta seguente: « sino a tutto il 30 giugno 1910 è mantenuto l'abbuono della intera tassa concessa dal comma sesto dell'articolo 14 del citato testo unico ».

Metto quindi a partito l'intero articolo 4 con questa aggiunta.

(È approvato).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Celestia e Giovanni Alessio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CELESTIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore della marina mercantile ».

ALESSIO GIOVANNI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti reali emanati in virtù dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Conversione in legge dei decreti reali attinenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Conversione in legge dei decreti reali 31 gennaio 1909, n. 71, 7 febbraio 1909, numero 107 e 28 febbraio 1909, n. 137, emanati in virtù delle facoltà attribuite al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Conversione in legge dei reali decreti 17 gennaio 1909, n. 30 e 18 marzo 1909, numero 181, 17 gennaio 1909, n. 36, 7 febbraio 1909, n. 64, 7 febbraio 1909, n. 70, emanati in virtù della legge 12 gennaio 1909, n. 12 a favore dei danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908.

Conversione in legge di decreti reali emanati in virtù dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Conversione in legge del regio decreto 25 febbraio 1909, n. 91, con cui fu ridotto il numero delle sezioni dei collegi elettorali di Messina I e Messina II.

Convalidazione del regio decreto 18 marzo 1909, n. 161, concernente le operazioni di leva nei circondari delle provincie di Messina e Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Ed ora se la Camera consente sospendere la seduta per dieci minuti.

(La seduta sospesa alle 17 è ripresa alle 17.10).

Si riprende la discussione del disegno di legge sul regime fiscale degli spiriti.

PRESIDENTE. Continuando nella discussione della legge sugli spiriti, dobbiamo ora passare all'articolo 5, del quale dò lettura:

All'articolo 18 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, è sostituito il seguente:

« Per lo spirito che sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali da specificare per decreto reale, è concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione di cui è gravato.

« Per lo spirito da adulterarsi è concesso all'atto dell'adulterazione il calo del 2 per cento se esso è derivato dalle materie distillate dalle fabbriche di prima categoria, ivi compresa l'uva secca, del 10 per cento se è derivato dal vino o vinello, e del 15 per cento se è derivato da altre materie vinose.

« Lo spirito adulterato non può essere assoggettato al dazio consumo nè gravato di alcuna tassa locale ».

L'onorevole Agnini, coerentemente a quanto ha esposto prima nel suo discorso, propone con l'onorevole Samoggia la soppressione di questo articolo.

Gli onorevoli Astengo, Niccolini, Celestia e Teso propongono di sostituire, al terzo comma, alle parole « calo del due per cento » le altre « calo del 7 per cento ».

L'onorevole Niccolini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NICCOLINI. Onorevoli colleghi, fortunatamente nell'articolo 5 non è in questione il vino. Per lo spirito di vino denaturato ad uso industriale, il disegno di legge non altera le condizioni della legge del 1905. Quindi possiamo discutere senza quella grande e giusta preoccupazione che ci viene dalla immensa quantità di vino invenduto. Però questo articolo fa una variazione relativa alle vinacce.

Per le vinacce la questione non si presenta in questo momento, ma si presenterà nel dicembre. Quindi anche riguardo a questo non si tratta della crisi attuale.

Lo scopo dell'emendamento proposto dall'onorevole Astengo, da me e da altri colleghi è quello di non alterare le proporzioni attuali dell'abbuono tra l'alcool di vinaccia e l'alcool di prima categoria, proporzione che oggi dà già alle vinacce un beneficio di circa 16 lire in confronto all'alcool industriale denaturato di prima categoria.

Io credo proprio che le vinacce e, non dirò la prima categoria, dirò esplicitamente le melasse, meritino un eguale trattamento; perchè nell'un caso e nell'altro si tratta di

prodotti secondari, di cascami, di scarti di altre industrie.

Si è detto che la melassa può essere destinata a mangime. Praticamente si usa poco, ma è certo che invece è generalmente usata la vinaccia come mangime. Si è pure detto che l'una e l'altra possono essere destinate a concimi, e questo credo che (almeno per quantità meritevoli di considerazione) sia un equivoco. Ma è inutile soffermarsi su questo.

La questione dell'alcool denaturato è stata già toccata e trattata nella discussione generale; ma nella discussione generale si trovava in mezzo a tante altre questioni più importanti e più ardenti, per cui non è stata approfondita abbastanza e non è stata nemmeno esaminata da tutti i punti di vista. Se si volesse esaminarla da un punto di vista puramente logico, io dovrei dire che, in fatto di alcool industriale denaturato, nemmeno si dovrebbe parlare di abbuono: perchè quando l'alcool non paga tassa, non c'è nessuna ragione logica di concedergli abbuono di tassa. Ma noi guardiamo la questione da un punto di vista di opportunità. E qui l'onorevole relatore e l'onorevole ministro sono stati concordi nel riconoscere che, indipendentemente dalle considerazioni puramente logiche, sia invece opportuno di favorire la denaturazione dell'alcool a scopo industriale. Siamo tutti di accordo qui, ma nella massima. Il dissenso, benchè lieve, nasce sulla misura. Qui l'onorevole relatore ha detto: andiamo adagio nell'esaltare i benefici dell'alcool denaturato, andiamo adagio nel parlare di tutte le sue possibili applicazioni. Egli anzi ha soggiunto: l'alcool denaturato non ha che cinque calorie, invece la benzina ne ha undici. E quindi è impossibile che l'alcool possa tenere fronte alla benzina.

Questa ragione detta dall'onorevole relatore ha carattere scientifico e naturalmente impressiona molto; ed io pure ne rimasi molto impressionato. Ma la fortuna; proprio ieri, nella sala delle nostre riviste, mi ha fatto cadere sotto mano una rivista estera, nella quale c'è uno studio sull'alcool denaturato: uno studio, cioè, che accenna alla relazione presentata al Parlamento francese, dall'ex ministro Ribot come studio preparatorio di una nuova legge sull'alcool industriale.

Con la scorta di questa relazione e di questo studio io posso permettermi di dire all'onorevole relatore che gli scienziati, che

hanno fornito a lui quei dati sulle calorie, proprio non sono perfettamente al corrente degli ultimi risultati della scienza. In quella relazione è detto che un chilogramma di alcool semplice dà 5900 calorie; un chilogramma di alcool carburato dà 7800 calorie. Ed io chiedo alla Camera il permesso di leggere un solo periodo di quella relazione.

ABIGNENTE, *relatore*. Questo non ha importanza nella questione.

NICCOLINI. Creda pure che ha importanza. Mi permetta di leggerne solo tre righe: « Dopo l'esperienza del Ringelman non è più contestabile che l'alcool può lottare con la benzina. Il loro rendimento termometrico è eguale: perchè, malgrado la differenza di calorie, si arriva alla stessa cifra di consumo specifico. Infatti, se l'alcool è meno ricco di calorie, è più ricco di carburanti e per questo il suo rendimento è migliore ».

E qui poi la relazione passa a dimostrare che il meglio non è nè l'alcool, nè la benzina, ma la miscela di alcool e benzina. Ma io abbandono quest'argomento scientifico di cui si è servito l'onorevole relatore e che io ho voluto rilevare solo per fornire dati più sicuri.

Ma l'argomento più invincibile è il fatto; il fatto del grande consumo che c'è all'estero di questo alcool denaturato. Ma io ho qui due statistiche ufficiali fornitemi dall'amico onorevole Valli, nelle quali è detto che il consumo dell'alcool industriale in Francia, per esempio, nel 1907, era di 593 mila ettolitri; invece, nell'anno scorso (l'avete sentito da un altro collega competente, l'onorevole Agnini), ha raggiunto il milione. Così, in Germania, nel 1906, l'alcool industriale si consumava per 1,317,000 ettolitri; ed adesso ha già sorpassato i due milioni. Ora, di fronte a questi fatti, mi pare inutile ogni discussione.

PRESIDENTE. Venga all'argomento onorevole Niccolini.

NICCOLINI. Sì, onorevole Presidente, chiudo la parentesi, e vengo a parlare del prezzo.

È la questione fatta ieri dall'onorevole Pantano; il quale disse che l'alcool di melasse non si diffonde nel consumo, perchè costa effettivamente ai fabbricanti 30 lire, mentre costoro lo vendono a 70. Ora io credo che siano da rettificarsi queste cifre. Per la prima, pel costo, mi rimetto ai calcoli fatti dal diligentissimo relatore il quale

ha calcolato a 40 il prezzo di costo. Per la vendita, posso dire che mi risulta da dati ineccepibili che la vendita all'ingrosso si fa a 55 lire al quintale. E questa è la causa dell'equivoco: la confusione fra quintale, ettolitro ed ettanidro. Lire 55 al quintale corrispondono a 116 o 117 litri e quindi, facendo la proporzione, si ha che l'ettolitro è a 47 lire circa. La benzina invece è a 65 o 70, sempre all'ingrosso. Non parliamo del commercio minuto: perchè, lì, c'entrano i dazi comunali. Dunque, all'ingrosso, la differenza è tra 47 e 65.

La differenza, in Italia, è superiore a quella che è in Francia dove l'alcool costa, all'ingrosso, 41, e la benzina, 56.

Detto questo, torno al testo della legge, anche per seguire l'avvertimento del Presidente.

Il relatore ed il ministro sono concordi in questo concetto: favorire la denaturazione. Per favorirla, vi sono due metodi. Vi è il metodo della legge germanica, che è realmente geniale. In Germania, chi vuol produrre una determinata quantità di alcool commestibile, ha l'obbligo di produrre contemporaneamente una determinata quantità di alcool denaturato: cioè, di denaturare una parte dell'alcool prodotto proporzionalmente determinata. Con questo mezzo che, ripeto, è geniale, la Germania è riuscita a spingere al massimo la sua produzione di alcool denaturato; e, così, è riuscita a dare grandissimi vantaggi a tante piccole industrie e soprattutto agli usi domestici per cui l'alcool serve da combustibile. Le leggi italiane, invece, seguono un altro metodo, per favorire la denaturazione: il metodo degli abbuoni per calo.

Ho già detto che, logicamente, questo è discutibile; ma, oggi non siamo di fronte ad una legge organica, giacchè vogliamo mantenere i criteri della legge del 1905, quindi restiamo nel concetto degli abbuoni per calo.

Secondo la legge del 1905, questo abbuono per calo è per la prima categoria, del 2 per cento; per la seconda categoria, del 10 per cento. Col disegno di legge che ci sta dinanzi, l'abbuono per la prima categoria rimane del 2 per cento, ed invece, per le vinacce, della seconda categoria, è portato al 15. Vuol dire che la differenza di protezione, di favore, che oggi era di circa 16 lire, viene portata a 23. La differenza è sensibile; e credo che sia tale, da rendere impossibile la concorrenza fra l'alcool di seconda categoria e quello di prima. E di

questo parere, fortunatamente, non sono io solo; ma è anche l'onorevole relatore: perchè, nella sua relazione, facendo le previsioni sul consumo futuro dell'alcool denaturato, egli che, pel passato, constata che la seconda categoria, cioè la vinaccia, dà il 20 per cento di questo consumo, prevede che dopo l'applicazione della nuova legge questo consumo sarà per l'alcool di seconda categoria il 55 per cento. La differenza è evidente e le conseguenze non c'è bisogno di illustrarle. Ma non bastano le conseguenze commerciali, guardiamo quelle finanziarie. Quando prevalga assolutamente, in forza di questa nuova disposizione, la denaturazione delle vinacce, che ha un abbuono così considerevole e sia soppressa la denaturazione dell'alcool di melassa, che ha un abbuono minimo del 2 per cento, ne avviene naturalmente che si avrà un danno sensibile all'erario per una maggiore quantità di abbuoni.

Per tutte queste considerazioni, credo che il Governo e la Camera possano persuadersi della ragionevolezza del mio emendamento. Lo scopo di questo emendamento è di mantenere la proporzione attuale fra l'alcool denaturato di melassa e l'alcool denaturato di vinaccia, al solo scopo di non turbare un'industria già stabilita, ed io aggiungo francamente, un'industria dell'Italia superiore, dove c'è il consumo poi dell'alcool denaturato, perchè l'alcool denaturato va quasi tutto consumato nell'Italia superiore.

E questo turbamento, che si andrebbe a portare nell'industria, non porterebbe nessun vantaggio alle altre regioni, perchè, come ho già detto, non è in questione il vino, e la questione delle vinacce non si presenta subito, ma si presenterà fra sette od otto mesi.

Ma il secondo effetto dell'emendamento, e che per me è principale, è quello di fare abbassare il prezzo dell'alcool industriale, perchè la questione vera in questa materia è la questione di prezzo. Ed io che ho avuto il dispiacere di dover combattere in qualche punto la relazione dell'onorevole Abignente, che su altri punti ho lodata così ampiamente, ancora una volta voglio lodarla perchè il relatore è stato realmente giusto e prudente nel prevedere che il consumo dell'alcool denaturato debba crescere così poco in Italia, che debba limitarsi, anche negli anni venturi, a 100, al più 110 mila ettanidri; mentre, come ho già detto, in

Francia, passa il milione, in Germania i due milioni.

Tutta questione di prezzo veramente. Noi dobbiamo cercare il mezzo di diminuirne il prezzo, ed allora aumenterà il consumo, e dall'aumento del consumo noi avremo un duplice vantaggio: lo sviluppo di una industria, che in Italia è già costituita, ma è ancora nascente e piccina e, in secondo luogo, avremo lo sviluppo indiretto di tante altre industrie, specialmente di piccole industrie; avremo generalizzato l'uso dell'alcool nei bisogni domestici. E noi, che non abbiamo il carbone, dobbiamo pensare all'alcool, che per unanime consenso è un buon surrogato del carbone per gli usi domestici.

Confido dunque, che la Camera e il Governo vogliano esaminare questa questione della denaturazione con molta imparzialità e vogliano forse procurare a chi ha avuto l'onore di sostenere questo emendamento, qualcuna di quelle piccole consolazioni, che pure hanno potuto contentare il mio collega e maestro onorevole Ferraris. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Appunto per questo sentimento di imparzialità, a cui fa appello l'onorevole Niccolini, trattandosi di una questione da cui deve esulare ogni concetto regionale, e nella quale dobbiamo affermarci esclusivamente sul terreno dell'equità: appunto per questo dico che l'aver elevato dal 10 e 15 per cento il calo delle vinacce per la adulterazione, significa soltanto avere, appena appena, equiparato le condizioni tra il melasso e le vinacce nel campo degli usi industriali. La dimostrazione è di una estrema semplicità.

Tra l'abbuono di cui gode oggi un ettanidro di alcool di melasso, e quello di cui gode un ettanidro d'alcool di vinacce, corre la differenza di 30 lire. E con questa differenza di abbuono, in favore delle vinacce, differenza che risponde al diverso costo di produzione, i due prodotti tengono con giusto equilibrio il campo nel consumo volontuario; anzi con sensibile predominio della melassa sulle vinacce.

Vi era invece disquilibrio nel campo degli usi industriali, dove il premio di 4 lire dato alla melassa di fronte a quello di 20 lire dato alle vinacce costituiva soltanto una differenza di 16 anziché di 30 lire come nel campo del consumo. Ed è per correggere

in gran parte questo disquilibrio che venne proposto dal Governo di elevare dal 10 al 15 per cento il calo concesso allo spirito di vinacce.

E dico in gran parte imperocchè anche col 15 la differenza non è di 30 ma di sole 26 lire.

Bisognerebbe arrivare al 16 per cento per fare una perfetta equiparazione. Non soltanto quindi non si offende lo spirito di melassa, ma gli si lascia ancora un margine di maggior favore.

D'altra parte è facile constatare la favorevole situazione predominante del melasso nel campo industriale.

Infatti un ettanidro di melassa (lo sanno tutti, lo ha riconfermato l'onorevole Agnini) può costare al massimo 30 lire all'ettanidro, pagate tutte le spese.

L'alcool industriale si vende 70 lire sul mercato: vi è dunque un margine di 40 lire per coprire tutte le spese di adulterazione e quelle degli intermediari, fare tutti i ribassi che si vogliono e guadagnare sempre bene. (*Interruzione del deputato Niccolini*).

Ma è tanto evidente. E ciò che io affermo è il linguaggio che ho inteso dagli stessi produttori di spirito industriale, alcuni dei quali mi hanno affermato che la melassa potrebbero occorrendo fare anche almeno del 2 per cento di calo di cui oggi godono.

Ora in tale stato di cose venire proprio a fare la lesina alla vinaccia, la quale si trova in una situazione immensamente più disagiata, per una concessione così mite ed equa, mi permetta onorevole Niccolini che io glielo dica, è cosa che assolutamente non regge.

Se lo Stato poi vuol gettare i quattrini dalla finestra, li getti pure, aumentando il calo al melasso; ma ciò non sarebbe soltanto gettare i quattrini, ma rovinare un'altra industria, meritevole di così alta considerazione.

Onde a me pare che non vi sia bisogno di aggiungere altre parole per dimostrare che il Governo non può fare su questo terreno la concessione chiesta dall'onorevole Niccolini, senza venir meno ai sensi della equità e alla giusta tutela degli interessi dello Stato, commisurati a quelli dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Agnini.

Ma non torniamo ancora in questo dibattito fra melassa e vinacce, perchè mi pare che basti. (*Si ride*).

AGNINI. Unicamente perchè nello svolgimento del mio ordine del giorno ebbi a toccare in modo particolare la questione della denaturazione e sostenni l'opportunità di destinare a tale uso l'alcool di melassa, ed anche perchè ho sentito or ora dall'onorevole Pantano citare la mia opinione a sostegno della cifra che rappresenta, dice lui, il costo di un ettanidro di alcool di melassa, mi credo in dovere di prendere la parola per sostenere quanto ho già detto nello svolgimento del mio ordine del giorno e per rettificare le asserzioni dell'onorevole Pantano.

Un ettanidro di alcool di melassa, e per dichiarazione dell'onorevole relatore e per dichiarazione di molti competenti (giacchè nessuno potrà contestare la competenza in materia del collega Jatta che ebbe ad annunciare queste cifre nella riunione della Commissione extra-parlamentare della quale entrambi facevamo parte) è di lire 30.70, secondo il relatore e di 27 o 28 lire secondo l'onorevole Jatta; ma a questo costo sono da aggiungere le spese di fabbricazione che l'onorevole Jatta indicava in 10 lire e la spesa del denaturante che il Jatta indicava in lire tre; quindi in totale il costo di un ettanidro di alcool di melassa, secondo l'onorevole Jatta è di lire 40 circa...

PANTANO. Ma Jatta non conosce nemmeno che cosa sia la melassa. (*Si ride*).

AGNINI. Ma già, cosa non sa l'onorevole Pantano? Egli che appartiene ad una regione vinicola, conosce anche benissimo l'industria della melassa! (*Si ride*).

Credo che il primo obbligo che noi dobbiamo avere sempre, ma specialmente quando si discutono questioni di simile genere, sia quello di andare molto cauti nell'indicare cifre e di non indicarle se non si ha la sicurezza materiale di essere nel vero...

PANTANO. Ne ho la sicurezza matematica e sono pronto a dimostrarcelo tecnicamente.

PRESIDENTE. Onorevole Agnini, ella propone la soppressione di questo articolo.

AGNINI. Perdoni, onorevole Presidente, questa è una questione importantissima; qui si tratta di un interesse generale che si riferisce a due industrie importanti, cioè a quella della distillazione delle vinacce e a quella della distillazione della melassa.

PANTANO. È la solita questione dello zucchero.

AGNINI. Dello zucchero per l'appunto; e ieri il nostro collega Samoggia ha svolto

una interpellanza, anche a nome di tutti noi, in cui ha affrontata precisamente questa questione. È tempo di finirla con queste allusioni. Che cosa intende di dire con simile accenno? Noi siamo qui a difendere gli interessi generali del paese, non interessi personali o di ristretti gruppi come altri fanno.

PRESIDENTE. Onorevole Agnini, non creda che l'onorevole Pantano abbia fatto allusioni.

PANTANO. Permetta, onorevole Presidente, che io dica una parola per spiegare la mia affermazione che è in ragione diretta del mio discorso.

Ho già provato che la melassa, essendo lo scarto di una materia altamente protetta, gode di una posizione assolutamente privilegiata di fronte a tutte le altre industrie.

AGNINI. E io ho sempre sostenuto fin dal primo giorno che questo dà diritto all'onorevole Pantano, come dà diritto a tutti noi, di affrontare una buona volta la discussione di questa protezione di cui si afferma godano gli zuccheri, ma non dà diritto di fare escludere da ogni sorta di utilizzazione i residui di una industria, perchè in tal maniera si porta un danno a tutta l'economia nazionale e si fa perdere un valore che altrimenti può essere utilizzato. Questo ho sempre sostenuto e null'altro.

E, venendo alla questione, di cui si discuteva, io voglio anche accettare, come buona, la cifra dell'onorevole Pantano per quello, che riguarda il valore di un ettanidro di alcool di melasse, ossia lire 30.70.

Un ettanidro di vinacce quanto costa?

PANTANO. Cinquanta lire.

AGNINI. Cinquanta lire. Il premio, che gli assicura questa legge è di lire ventidue e cinquanta, quindi rimangono lire 27.50. Ma non basta, o signori.

Le vinacce, prima di essere distillate, danno un altro prodotto, ossia il tartaro. Dove si mette il ricavato del valore del tartaro? Non si deve trascurare nessun coefficiente, non si deve tacere di nessun intrito, quando il parlarne può modificare la base del confronto! Quanto tartaro si ricava da ogni quintale di vinacce?

PANTANO. Tre chilogrammi.

AGNINI. Tre chilogrammi! Ebbene il tartaro si vende sul mercato al prezzo di lire 2.70, a 3 al chilogrammo. Ciò vuol dire che per ogni quintale di vinaccia si ricavano nove, o dieci lire. Diffalchi dal valore di lire 27.50 tale somma e vedrà che restano

lire 17.50 quale costo di un ettanidro di alcool di vinacce, in confronto a lire 30.70, costo dell'alcool di melassa.

Io ho esposto fin da principio di questa discussione il mio concetto, che cioè questo disegno di legge è un insieme di errori, e perciò, in tutta coscienza, ne proposi il rinvio per un ulteriore studio. Volete votarlo? Votatelo pure, ma fra un anno discorreremo dei risultati, che esso avrà portato alla economia nazionale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questa questione si è parlato molto degli interessi dell'una o dell'altra industria, ma io vorrei richiamare un poco l'attenzione della Camera su due interessi, che mi sembrano molto importanti, l'interesse della finanza e l'interesse della salute pubblica.

Nella materia degli alchools vi sono stranezze, che nessuno forse può immaginare, se non l'abbia studiato a fondo.

Per le disposizioni della legge vigente, che sarebbero confermate dal disegno di legge che stiamo discutendo, l'alcool denaturato non paga niente, assolutamente niente.

A prima vista parrebbe che questa riduzione a zero dovesse essere sufficiente; invece si è ricorsi ad un altro artificio. A colui, che ha l'alcool, prodotto in questi diversi modi, e che si propone di denaturarlo, si dice: vi diamo un abbuono.

Ciò si comprendeva quando v'era un'imposta, ma, quando l'imposta è ridotta a zero, quel premio può prendere forse questa strana forma, che per ogni ettolitro di alcool si lasciano due litri liberi, se l'alcool è prodotto in un modo, quattro, o cinque, se è prodotto in un altro.

Per le melasse se ne domandano 7.

Quale è la conseguenza?

Che lo Stato, oltre a non riscuotere niente, mette in commercio una quantità di alcool, che non ha pagato niente d'imposta, e che entra in consumo facendo concorrenza agli alchools, che l'hanno pagato, e costituendosi così una riscossione dell'imposta, che farebbe il produttore a suo esclusivo vantaggio.

Di modo che, ciò stante, non sarebbe più lo Stato, che esigerebbe l'importo, ma invece il privato, che l'esigerebbe in nome dello erario, ma l'incasserebbe lui, senza aver pagato nulla di proprio. Ed un'altra

conseguenza non meno importante ne scaturisce, e cioè consegnando libera una quantità di alcool, prodotto molte volte da granone guasto, o da altri prodotti, che danno un alcool nocivo alla salute, quest'alcool che non ha pagato niente viene immesso nella consumazione sotto forma di liquori, di grappe od altro, e danneggia notevolmente la salute pubblica. Io credo che in questa materia bisognerà venire, il giorno in cui faremo una legislazione più completa, alla soppressione totale di tutti questi abbuoni, perchè, quando si è ridotta a zero l'imposta, non vi è più alcuna ragione per autorizzare i privati a riscuotere dai consumatori un'imposta che dovrebbe andare invece a beneficio dello Stato.

Dato questo, ritengo che la miglior soluzione, oggi, sia di sopprimere l'articolo 5, e di rinviare ogni definitiva decisione al giorno in cui esamineremo a fondo questa questione (*Benissimo!*) e credo che anche la Commissione vorrà convenire in questa soluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Debbo dichiarare di essere profondamente sorpreso, ed oso dire profondamente commosso, di fronte alla proposta fatta adesso dal presidente del Consiglio.

L'articolo 5 rappresenta il solo beneficio di fatto, minimo beneficio, in senso di equità, non di concessione eccezionale, che tutta questa legge ha fatto alla viticoltura, alla distillazione del vino e delle vinacce.

Perchè, e me ne appello alla lealtà del Governo ed alla lealtà della Commissione, in tutto il resto questa legge non ha fatto che aggravare...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È l'articolo primo che aumenta gli abbuoni del dieci per cento?

PANTANO. Mi permetta, onorevole presidente del Consiglio, in questa materia non vorrei che ella, nell'impeto della discussione affermasse cosa men che esatta, perchè, per un uomo come lei, non sta bene.

Nell'articolo primo non vi è aumento di niente, vi è solamente il riconoscimento di uno stato di fatto, che attualmente era in vigore in linea eccezionale...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In linea eccezionale!

PANTANO. ...sì, in linea eccezionale, ma chiarito oramai, limite indispensabile e permanente per le cooperative: per le sole

cooperative, e con condizioni tali, perchè si sono scartati tutti i nostri emendamenti onde meglio favorirne la costituzione, che lo sviluppo ne sarà molto, ma molto lento, senza contare le restrizioni che conterrà il regolamento.

Ed a correttivo di questo il Governo ha abbandonato da un canto la facoltà di poter rialzare gli abbuoni, consolidandoli così in una data misura, e, contemporaneamente col forte dislivello degli abbuoni, ha creato all'immensa massa delle medie e piccole distillerie private una situazione quasi insostenibile.

Vi è quindi larga compensazione per lo Stato, fra questa restrizione immediata e una concessione che può avere un avvenire, ma che ora come ora, più che una larga concessione rappresenta una buona ma semplice tendenza, che non potrà avere sull'industria una reale e benefica ripercussione se non fra varii anni.

Per tutto il resto, cosa avete concesso? Per la esportazione avete consolidato il beneficio dei 50,000 ettolitri che la legge finora consentiva...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, abbiamo esteso.

AGNINI. No, no, quelli di prima categoria. (*Rumori*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge l'ha letta tutta la Camera.

PRESIDENTE. Non ritorniamo nella discussione generale!

PANTANO. Conosco troppo bene la legge per cadere in un errore così grossolano. La legge attuale consente esclusivamente agli spiriti distillati da vino o vinacce di potere essere esportati all'estero fino alla quantità di 50,000 ettolitri, usufruendo del rimborso dell'intera tassa...

AGNINI. Che prima non avevano.

PANTANO. Onorevole ministro, dica lei, all'onorevole Agnini che ciò che io affermo è esatto.

PRESIDENTE. Ma veniamo a quello di cui discutiamo!

PANTANO. La legge attuale, quella che stiamo modificando, contiene un articolo per cui è concesso fino a 50 mila ettolitri, allo spirito di vino e di vinaccia di essere trasportato all'estero con restituzione della intera tassa; e quest'anno questa cifra è stata completamente coperta.

AGNINI. Ma no, non è vero affatto questo!

PRESIDENTE. Ma lasci andare; onorevole Agnini.

AGNINI. La vecchia legge acconsentiva...

PRESIDENTE. Onorevole Agnini, la richiamo all'ordine!...

AGNINI. ...che...

PRESIDENTE. Ordino agli stenografi di non raccogliere le parole dell'onorevole Agnini.

PANTANO. Ma senta, onorevole Presidente, allo stato delle cose è bene chiarire questo punto. L'onorevole Carlo Ferraris ha qui il testo della legge: si legga l'articolo relativo.

PRESIDENTE. Ma che cosa sono queste letture d'articoli?...

PANTANO. È una questione che può essere subito risolta con la lettura di quell'articolo...

PRESIDENTE. Insomma! L'onorevole presidente del Consiglio ha proposto la sospensiva su questo articolo. Ella, onorevole Pantano, ha chiesto di parlare contro questa proposta. Si limiti dunque a parlare contro la sospensiva.

PANTANO. Ecco la legge: Articolo 14. « Fino a ettolitri 50 mila per ogni anno finanziario lo spirito di vino e di vinaccia esportato in natura godrà dell'abbuono della intera tassa. Uguale trattamento di abbuono è fatto a tutto lo spirito aggiunto in presenza degli agenti dell'amministrazione ai vini comuni e al vino uso Porto in modo da non eccedere per quest'ultimo la ricchezza alcoolica... ecc., ecc. »

Or dunque, come vede l'onorevole presidente del Consiglio e come vede la Camera, quella parte che conferma l'abbuono per l'esportazione di 50 mila ettolitri non è che una sanzione della legge attuale. Ora, di che cosa godevano, oltre a ciò, gli spiriti di vini e di vinacce in fraterna compagnia con gli altri spiriti? Godevano di questo: che al di là di quei 50 mila ettolitri il Governo rimborsava il 90 per cento della tassa; 90 per cento di cui, come già dissi, non si è mai usufruito appunto perchè non presenta un sufficiente margine per l'esportazione.

In venticinque anni io credo che si saranno esportati appena 10 mila ettolitri di spirito su queste basi; ad ogni modo non sarà certo un gran che. Se non che gli scrupoli della Giunta del bilancio, vigile custode del tesoro dello Stato, sono arrivati al punto

di pensare che anche qui si può annidare un pericolo futuro.

Orbene, anche questa concessione, la quale non ha mai fatto paura al fisco in venticinque anni, questa mite concessione ora si cancella, riducendola entro la ristretta cerchia dei 50 mila ettolitri.

È ciò equo e giusto? È vero che noi dobbiamo cercare di tutelare gli interessi dell'erario; ma dobbiamo cercare altresì di armonizzare questi interessi con quelli della industria. Nè vale il dire, come ha fatto il presidente del Consiglio, che è strano immaginare un'industria la quale debba svolgersi non solo con esenzione di tassa, ma a patto di ricevere un premio! Ma, onorevole Giolitti, se vogliamo incominciare ad esaminare in che modo s'intreccia e si svolge tutto il congegno fiscale ed economico d'Italia vedremmo mandare in aria molti stracci, fra cui quelli famosi che hanno a Livorno il loro emporio, e in cui forse si annida una delle forme più strane del *drawback*...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene, sia messo in luce tutto quello che vuole! Se si può avere qualche vantaggio per la finanza dello Stato, tanto meglio!

PANTANO. E non parlo del cotone, di cui dissi ieri l'altro, che oltre una protezione che va dal 20 al 50 per cento, usufruisce anche di un premio di esportazione larvato. È una cosa enorme! Ma insomma, se vogliamo proprio scendere all'analisi, ella vedrà che noi attraversiamo un periodo economico tale, in cui tutti questi congegni artificiosi, non rispondenti alle libere correnti della vita economica, si chiariscono evidentemente in contraddizioni apparenti, ma che rispondono alle necessità ineluttabili di tutta una situazione.

E stia ben sicuro che non si potrebbe produrre in Italia spirito adulterato per le industrie senza quelle agevolanze che ella trova così strane, perchè troverebbe nel prezzo del petrolio da un lato, nei bisogni dell'industria dall'altro un concorrente insormontabile.

E allora, ci si domanda, perchè invece si è sviluppato così largamente in Germania ed in Francia? Perchè la produzione dello spirito in Germania ed in Francia è a tale buon mercato che può tenere la concorrenza vittoriosamente al petrolio.

Quando in Italia sorse il problema dello spirito industriale (perchè non bisogna venire ad impressionare la Camera con osser-

vazioni inesatte o immature, ma risalire alle origini delle cose) quando sorse, ripeto, tale problema e la necessità di risolverlo nello interesse delle industrie che ne hanno bisogno...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma deve pagare lo Stato?

PANTANO. Ma paga tante cose lo Stato, onorevole Giolitti! Paga tutte le industrie protette! Gli arsenali, i cantieri, le acciaierie, tutto paga lo Stato, coi suoi dazi protettori.

Che se volete dare alle industrie lo spirito di cui hanno bisogno senza gravare lo Stato, ebbene, abbassate tutte le barriere doganali!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui l'imposta è zero!

PANTANO. Ma Dio mio, l'imposta è zero! Ma il premio agisce direttamente come dazio doganale sulle finanze dello Stato per rispetto all'industria che si vuol favorire e sviluppare.

E riassumo: questa legge, per ciò che riguarda l'enologia, come ho detto, non dà niente. Non dà che una cosa sola: coi vini e coi mosti concentrati dà il modo ai fabbricatori di vermouthe di frodare lo Stato, di vulnerare la finanza ben altrimenti del privato sacrificio richiesto ora per l'utilizzazione industriale delle vinacce. Dunque la sola illazione che sorga da questa legge è un colpo all'agricoltura ed un favore eccezionale ai vermouthe. Per cui, quando noi veniamo a domandarvi che nel favore, qualunque esso sia, le vinacce siano equiparate alle melasse...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No! le melasse non hanno che il 2 per cento.

PANTANO. Ma onorevole Giolitti, non è un uomo come lei che deve dir questo! Il 2 per cento di calo sopra una produzione che costa 30 lire, equivale perfettamente al 15 per cento sopra un'altra che costa 50 o 60 lire. È inutile. Se vogliamo impressionare la Camera con frasi ad effetto è tutt'altra cosa. Ma bisogna andare alla ragione delle cose!

Ella è padrone di far passare quello che vuole, ma non farà passare nella coscienza del paese la convinzione che si possa pregiudicare così, improvvisamente, febbrilmente un problema sì grave! Queste cose offendono l'anima nazionale!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi son limitato a dimostrare alla Camera che quando sul prodotto non grava alcuna imposta a beneficio dell'erario non vi sia ragione che lo Stato intervenga ulteriormente.

PANTANO. Allora aboliamo tutto; il 2 ed il 10.

Lo faccia: così avremo il contraccolpo nell'industria, e se ne persuaderà!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non v'è nessun contraccolpo. Mio proposito è precisamente quello che ho manifestato: ma ritengo che non sia il caso di improvvisare.

Ho detto soltanto: questa questione riserviamola per il giorno in cui faremo la legge organica su questo argomento. Ciò mi son limitato a dire.

Credo che non convenga spingere addirittura, me lo consenta l'onorevole Pantano, al ridicolo il sistema degli alchools, altrimenti si finisce che lo Stato incarica i privati di esigere l'imposta e che costoro la riscuotono per proprio conto. Questo non è ammissibile, credo che miglior cosa adunque sistema sia di rinviare questa discussione...

PANTANO. Scusi, che ridicolo?!

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pantano, smetta di interrompere!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi lasci parlare! Ho diritto di parlare! La mia proposta è questa. Sopprimere interamente l'articolo quinto e rimandare la questione ad una legge organica.

PANTANO. Questo articolo 5 riguarda semplicemente le modifiche per le vinacce ma non elimina ciò che ella chiama ridicolo. È meglio allora, è più serio dire che si sopprime qualsiasi agevolezza per lo spirito industriale.

VALLI. Si riferisce allo stato presente.

PANTANO. Ma non costituendo condizioni di equità fra i prodotti industriali, è quasi preferibile un provvedimento brutale che determinerebbe almeno una reazione salutare.

PRESIDENTE. Ora debbo intervenire io per ricordare che l'articolo 79 del regolamento non permette che si ritorni dieci volte sullo stesso argomento!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La mia proposta è l'abolizione di questo articolo 5 senz'altro.

PRESIDENTE. Ella dunque mantiene questa proposta di soppressione?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, io voglio lo *statu quo* rimettendo ad uno studio ulteriore la questione che è tecnica e minuta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. L'onorevole Niccolini ha fatto un lungo discorso per una cosa così piccola e meschina che proprio non ne metteva conto.

Egli ha voluto parlare qui perfino di nuovi ritrovati scientifici ed io mi sono permesso d'interromperlo dicendo che tutto ciò era fuori di luogo.

Egli ha voluto fare delle teorie industriali per dire che si poteva fare di più e meglio per sviluppare l'alcool industriale.

Ora noi qui non siamo industriali ma legislatori; gli industriali sappiano fare quello che fin'ora non hanno fatto e noi batteremo loro le mani, ma voler trasportare qui dei metodi e dei sistemi perchè il Parlamento si cambi quasi in propulsore degli interessi degli industriali è cosa assolutamente fuori di luogo.

L'onorevole Niccolini è venuto a parlare della legge tedesca; ma è un altro sistema e poi il venir qui all'ultimo momento a proposito di un emendamento a voler sconvolgere tutto un sistema legislativo che è complesso, molto complesso, significa fare opera di distruzione legislativa e non già opera di confezione di una legge di indole fiscale.

E poi ha deplorato i cali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lasci da parte questa polemica!... Dica se accetta o no la soppressione.

ABIGNENTE, *relatore*. Ma debbo pure chiarire tutte le critiche fatte, se crede!

SAMOGGIA *ed altri*. Continui! Continui!

PRESIDENTE. Sì, continui pure, non già perchè glielo permetta l'onorevole Samoggia, ma perchè glielo permetto io. (*ilarità*).

ABIGNENTE, *relatore*. L'onorevole Niccolini, dicevo, ha deplorato i cali dopo che li ho deplorati io, come pure l'onorevole presidente del Consiglio, però in conclusione egli si permette di aggravarli, di portarli cioè da due a tre e ciò è in perfetta contraddizione.

E vengo all'onorevole Agnini per dirgli che egli ripete sempre la stessa canzone e cioè che questa legge è un insieme di errori.

Io gli ho già dimostrato che è invece un atto di sincerità, perchè finisce col far pagare, almeno in parte, quella tassa alla quale fin'ora i produttori sono sfuggiti e questo è un dovere del Parlamento soprattutto quando la finanza ha bisogno di tutte le sue forze.

Questa è la verità e quindi è inutile che si venga a parlare di un insieme di errori unicamente per evitare che il disegno giunga in porto: diciamo la cosa francamente, perchè questa allora è opera di ostruzionismo.

Quanto all'onorevole Pantano, che mi duole assai si sia riscaldato, perchè sa quanta è la stima e l'affetto che io ho per lui, debbo dire che egli si è accalorato eccessivamente per una questione, per la quale non valeva proprio la pena.

L'onorevole presidente del Consiglio, visto tutto questo scoppio di indignazione diversa, da diverse parti della Camera, ha fatto quello che l'uomo di Stato fa: ha cioè, proposto il rinvio della questione.

Su ciò il relatore della Giunta del bilancio non ha nessuna responsabilità e quindi si attiene a quello che il Governo propone.

Ma vengo alla questione. L'onorevole Pantano, ripeto, fa grossa una questione che tale non è.

Lo spirito di vinacce è entrato nel consumo come alcool adulterato per il 21 per cento, quello dei cereali per il 12 per cento, quello delle melasse per il 20 per cento, quello dei vini per il 4 per cento. Quindi, come vede, non vale la pena, perchè già le vinacce alla stato attuale, hanno preso il disopra sulle altre.

Non ingrossiamo la questione, cerchiamo di andare in fondo a questa legge, che è voluta a salvaguardia delle finanze, e a tempo propizio rifaremo una legge veramente classica, come va fatta, con la calma e con la serenità necessaria.

La Commissione consente nella proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io fo appello alla cortesia ed allo spirito di equanimità dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale, rispondendo all'onorevole Pantano, si è lasciato trascinare dalla dimostrazione, ed è arrivato ad una conclusione, che ferisce troppo profondamente gli interessi dei viticoltori.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si lascia lo *statu quo*.

LUCIANI. Ma, onorevole presidente del Consiglio, se lo *statu quo* fosse uno stato soddisfacente per la viticoltura nazionale, non si sarebbe presentato il disegno di legge che oggi discutiamo.

Richiamo la sua considerazione sulla pessima impressione che farebbe nel paese il fatto veramente grave, che la Camera, chiamata oggi a provvedere in qualche modo a sollevare le sorti della viticoltura, dovesse, lasci dire la parola, per una di quelle improvvisazioni che a lei stesso dispiacciono, sopprimere proprio una delle disposizioni che elevando alquanto il valore delle vinacce, giova indirettamente agli interessi dei viticoltori.

Le rivolgo pertanto viva preghiera di consentire a che l'articolo del disegno di legge sia messo in votazione, quale è. Ella darebbe così prova di una lodevole respicenza, della quale il paese le serberebbe gratitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi duole di non potere accettare questa proposta. La legge che discutiamo ora è una legge di finanza, diretta ad impedire vere frodi, che sotto l'impero della legge tuttora in vigore non riuscivasi a reprimere.

Ora una delle forme più strane di protezione, che si possa immaginare è quella per cui l'alcool di cattiva qualità, destinato ad essere denaturato, (perchè non si destina alla denaturazione se non l'alcool peggiore) si metta in circolazione come alcool buono, e si faccia bere alla povera gente, rovinandone la salute...

PANTANO. Ma chi ha mai detto questo?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevole Pantano, io ho diritto di parlare! (*Nuova interruzione del deputato Pantano*).

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Pantano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io comprenderei, se si propugnasse qualche cosa che peggiorasse la condizione attuale, che l'onorevole Luciani chiedesse la discussione dell'articolo. Ma io propongo unicamente di lasciare le cose nello stato in cui sono oggi, rimandando la soluzione della questione ad una legge organica.

Evidentemente questa speciale questione non è stata studiata a fondo. Veda le disparità enormi di opinioni che vi sono: tutta la Camera comprende la stranezza assoluta del fatto che per una materia, per la quale lo Stato non riscuote nulla, si autorizzino i privati a riscuotere le imposte per conto loro. (*Interruzioni*). Dunque prego la Camera di votare la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Agnini, assorbita dalla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, di soppressione dell'articolo 5.

(*È approvata*).

Veniamo ora all'articolo 6 che diventa 5.

Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'articolo 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 3, nonchè per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'articolo 3 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Per lo spirito di vino che resterà depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 3 di questa legge, sarà dovuta la tassa nella misura di lire 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di 10 lire per ciascun anno di giacenza, a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantità originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.

Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero è concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si troverà effettivamente gravato al momento della estrazione.

Gli onorevoli Agnini e Samoggia propongono che sia ripristinata la dizione del testo governativo.

L'onorevole Agnini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

AGNINI. Insieme col collega Samoggia, ho proposto di ripristinare questo articolo così come era stato proposto dal Governo, nel primo testo. Se i colleghi hanno sott'occhio i due testi, vedranno di quanto differi-

scano! Io non voglio ripetere cose che già spiegai diffusamente nella discussione generale. Rilevo soltanto a giustificazione del nostro emendamento, che il testo che noi vorremmo ripristinare fu proposto dal Governo.

Nella discussione generale, l'onorevole ministro delle finanze ricordò l'antica frase: *summum jus, summa iniuria*.

Ammetto la verità profonda contenuta in questo detto, ma siccome questa potrebbe ritorcersi contro di me ed i miei amici, quasi che avessimo proposto un'ingiustizia, così voglio dimostrare che la nostra proposta ingiusta non è.

In altri termini, il testo ministeriale stabiliva per quegli alcool di vino che sono stati depositati nei magazzini fiduciari ad uso cognac, destinati a diventare cognac, mentre cognac mai diventeranno, e il cui quantitativo, come è stato constatato, supera i trecento mila ettanidri, la tassa di lire 200 per ettanidro.

Dei 316 mila ettanidri depositati ve ne è una notevole parte, circa 50 mila (non so proprio la quantità precisa)...

LACAVALA, ministro delle finanze. 52 mila.

AGNINI. ...52 mila ettanidri messi in fusti di legno e perciò trovasi nelle condizioni prescritte dall'articolo 94 della legge del 1905.

Ma circa 260 mila ettanidri si trovano invece racchiusi in quei fusti di ferro o in quei recipienti di cemento vetrato, nei quali l'alcool si conserverà quale fu immesso.

—Ora questi 260 mila ettanidri rappresentano, con 50 lire di diminuzione, come è proposto nel testo concordato tra Ministero e Giunta del bilancio, rappresentano 13 milioni perduti per l'erario; e siccome il nuovo testo consente l'estrazione dai magazzini nel periodo di otto anni di un dodicesimo ogni anno libero da un ventesimo di tassa, così nella totalità, dopo gli otto anni, l'erario dello Stato verrà a perdere una cifra che così all'ingrosso sarà di circa 20 milioni di franchi.

Ora a mia difesa ed a dimostrare che i miei amici ed io non proponevamo un'ingiustizia, sta intanto il fatto che quella proposta partiva appunto dal Ministero e quando già il ministro era stato avvisato delle conseguenze che potevano derivare dall'immediata immissione nel mercato di tutto l'alcool depositato conseguenze a cui ha alluso giustamente il relatore.

Egli in fatti disse: noi siamo stati tratti a consentire questa riduzione come premio dell'obbligo che si fa ai depositanti di estrarre

il loro alcool gradatamente e non portarlo immediatamente sul mercato, il che produrrebbe un turbamento gravissimo. Ed io applaudii a tale considerazione.

Ma io invito l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare se è vero che io stesso misi sott'occhio a lui questo pericolo.

Soltanto che, quando richiamai su ciò la sua attenzione, io gli indicai il rimedio nell'abbuono di un decimo della tassa (anzichè di un ventesimo come è nel nuovo testo) per ogni anno di giacenza, in guisa da allettare i depositanti a estrarre gradatamente, per ogni anno una decima parte.

Perciò, io dico non ingiusta la nostra proposta, in quanto un premio di venti lire per ettanidro, all'anno, era, a nostro vedere, sufficiente a compensare il sacrificio che si chiedeva ai depositanti di estrarre gradualmente il loro alcool.

Dare di più ci sembrò e ci sembra un regalo fatto a danno dell'erario dello Stato. Quindi siamo costretti a mantenere il nostro emendamento.

Solo io sarei pronto ad accettare una modificazione che tendesse a distinguere questi depositanti. Perchè se io con parole vivaci ho biasimato coloro che tentarono di frodare l'erario dello Stato, debbo per equità riconoscere due cose: anzitutto che da parte dell'amministrazione della finanza dello Stato vi è stata direi della leggerezza, mi si passi la parola, nel non avere fermato in tempo tale speculazione giacchè, come dissi l'altro ieri, ripeto oggi, l'amministrazione della finanza non poteva ignorare quanto avveniva ed aveva quindi il dovere di impedire che continuasse, questa interpretazione inesatta dell'articolo 9 della legge del 1905.

Inoltre l'amministrazione della finanza aveva il dovere di compilare quel regolamento che era preannunziato nell'articolo 9 stesso e che oggi ancora è un pio desiderio.

I depositanti a chi dovevano rivolgersi per avere le norme per i depositi, se non alla direzione generale delle gabelle? Mancando il regolamento che fissasse tali norme, era naturale che si rivolgesse ad essa. Donde consegue che le risposte date dalla direzione generale delle gabelle, se normalmente non dovrebbero avere nessun valore di fronte alla legge, acquistano una speciale importanza, di fronte al fatto della mancanza del regolamento.

Perciò l'unica modificazione che sarei pronto a consentire è questa: che si distinguessero i depositanti in due categorie: co-

loro che sono distillatori e che hanno depositato la quota gravata di tassa, e coloro che hanno acquistato l'alcool, poichè i distillatori hanno già goduto l'abbuono in natura; gli altri invece hanno comprato l'alcool depositato, hanno fatto un cattivo affare, si sono illusi di poter vincere un terno a lotto, per questi io sarei pronto a consentire la modificazione concordata fra Giunta generale del bilancio e Ministero; per gli altri invece no.

PRESIDENTE. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Buccelli il quale, insieme con l'onorevole Curreno, aveva presentato il seguente emendamento:

Nel 1° comma dopo le parole: resta ferma la concessione, sopprimere le parole: di cui al 3° comma, e sostituire: e le condizioni tutte.

L'onorevole Buccelli però non è presente.

L'onorevole Guarracino ha presentati i seguenti emendamenti:

Modificare il 1° e 2° comma nel modo seguente:

Resta ferma la concessione di cui all'articolo 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 3, nonchè per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'articolo 3 entro un anno dalla pubblicazione del regolamento.

Per lo spirito di vino che resterà depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 3 di questa legge, sarà dovuta la tassa nella misura fissa e costante di lire 75 (settanta-cinque, per ogni ettolitro anidro).

La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di otto anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantità originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.

Il ministro delle finanze potrà autorizzare una maggiore estrazione di spirito in ciascun anno, ove le condizioni del mercato dell'alcool di vino lo permettano.

Guarracino, Benaglio, Bonicelli, Béttoni, Frugoni, Montrésor, Montù, Di Stefano, Da Como, Dell'Arenella, Fusco, Gallina Giacinto, Incontri, Rienzi, Carugati, Toscano, Rota Attilio.

Emendamento subordinato da sostituire al 2° comma dell'articolo 6:

Alle parole: sarà dovuta la tassa di lire 150 per ogni ettolitro anidro minorata, ecc., ecc., *sostituire:* sarà dovuta la tassa nella misura di lire 120 per ogni ettolitro anidro minorata, ecc., ecc.

Guarracino, Benaglio, Bonicelli, Bettoni, Frugoni, Montrésor, Montù, Di Stefano, Da Como, Dell'Arenella, Fusco, Gallina Giacinto, Incontri, Rienzi, Carugati, Toscano, Rota Attilio.

L'onorevole Guarracino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GUARRACINO. Io dichiaro, anche a nome degli altri sottoscrittori di questi emendamenti, che rinunzio così al primo, come al secondo, accettando la proposta concordata fra il Ministero e la Giunta generale del bilancio; e questo per quanto riguarda la sostanza dei due emendamenti.

Ci sono poi delle modificazioni minori. Dove si dice: « resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'articolo 9 », io credo che si debba dire: « di cui all'articolo 9 », perchè non è solamente quel terzo comma che concerne la concessione, ma a questa si riferiscono anche i due successivi alinea.

PRESIDENTE. Dunque deve dirsi: « di cui all'articolo 9 ».

GUARRACINO. Precisamente. Richiamandosi il solo comma 3° parrebbe che si escludessero gli altri commi dell'articolo, laddove i due seguenti formano parte sostanziale della concessione. Quindi deve richiamarsi solamente l'articolo 9 senz'altro.

In secondo luogo, pregherei il Governo di sostituire un anno a sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per mettere lo spirito nelle nuove condizioni dell'articolo 3 di questo disegno di legge e godere così di tutti i benefici dell'articolo 9 del vigente testo unico.

In terzo luogo io proporrei di aggiungere il seguente comma:

« Il ministro delle finanze potrà autorizzare una maggiore estrazione di spirito in ciascun anno, ove le condizioni del mercato dell'alcool di vino lo permettano ».

PRESIDENTE. Ho capito: non ritira tutto, mantiene una parte. (*Si ride*).

GUARRACINO. L'emendamento nella parte sostanziale che riguarda la tassa, lo ritiro. Rimangono, oltre il primo emendamento di pura forma, due piccole proposte:

la prima, che si dica: « entro un anno », invece di: « entro sei mesi »; la seconda relativa alla suddetta facoltà di maggiore estrazione annuale.

PRESIDENTE. Allora mantiene tutto: diciamolo francamente. (*ilarità*).

GUARRACINO. Ho ritirato la proposta più importante che potrebbe dar luogo a discussione; ed ho lasciato le minori, alle quali prego il Governo e la Giunta del bilancio di aderire.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice-Giuffrida propone che al primo comma dell'articolo si sostituisca il seguente:

« I piccoli depositi di spirito di vino, fino a 1000 ettolitri, che, alla presentazione della presente legge, si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 3, nonchè quelli che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini in condizioni diverse, siano posti nelle nuove condizioni entro un anno dalla pubblicazione del regolamento ».

Onorevole De Felice, forse in questo suo emendamento è incorso qualche errore di redazione, perchè mi pare che non concluda. (*Commenti*).

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ma sì che concludo; e del resto lo spiegherò, se l'onorevole Presidente mi usa quella cortesia che mi ha sempre usata.

PRESIDENTE. Certamente: e anche ora mi sembra che dovrebbe ringraziarmi, perchè io domandavo, sempre per usarle cortesia, se lei avesse dimenticato qualche cosa nel redigere la sua proposta.

DE FELICE-GIUFFRIDA. A me invece è parso che la sua osservazione avesse un certo tono...

PRESIDENTE. No, no; ella si è ingannato a prender la cosa in mala parte! Io alla cortesia non vengo mai meno verso alcuno. (*Bene!*)

L'onorevole De Felice ha pure proposto quest'altro emendamento:

« Al 2° comma sostituire:

« Per i piccoli depositi di spirito di vino, fino a 1000 ettolitri, sarà dovuta la tassa nella misura di lire 120 per ogni ettolitro anidro, ecc. ».

Spieghi pure i suoi emendamenti.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Spiegherò brevemente i miei emendamenti, e la Camera giudicherà se concludono o no.

A proposito del primo emendamento, che concerne i piccoli depositi di spirito di vino, fino a mille ettolitri, voglio rivolgere una

preghiera al presidente del Consiglio, visto che sarebbe inutile rivolgerla alla Giunta del bilancio, augurandomi che egli voglia, questa volta, convincersi dell'opportunità d'accogliere la mia proposta.

L'onorevole presidente del Consiglio conosce già che i piccoli produttori d'alcool non appartengono alla categoria degli sfruttatori della legge alla quale egli ha accennato.

Egli sa che i piccoli produttori, come i piccoli industriali sono stati, alla loro volta, sfruttati; essi hanno goduto del beneficio dell'abbuono rilevante, che ha concesso lo Stato, è vero, ma spinti da condizioni finanziarie molto difficili sono stati costretti a cedere una parte di questo abbuono ai grossi industriali, a cui l'onorevole Giolitti ha alluso testè, e che egli ha già qualificato come sfruttatori della legge dello Stato. L'onorevole presidente del Consiglio deve considerare, che un interesse diretto, una necessità molto impellente, ha costretto questi piccoli produttori a cedere l'alcool da essi prodotto al disotto del prezzo stesso della tassa, che sarebbero costretti a pagare allo Stato. Egli non ignora, infatti, che sebbene una tassa di 200 lire gravi sugli spiriti, i piccoli distillatori, avvalendosi degli abbuoni che ha accordato lo Stato, hanno venduto l'alcool prodotto e messo in commercio a 200 lire, a 170 e anche a 160 lire. Sicchè il beneficio, che la legge ha accordato così largamente ai grossi distillatori, non è stato goduto dai piccoli distillatori.

Ora, io diceva, onorevole presidente del Consiglio: ella vuol richiamare l'industria alla necessità dello svolgimento, nell'interesse anche della economia dello Stato, e sta bene, ed io infatti ho approvato questa disposizione generale della legge; ma ella non può applicare con lo stesso rigore la legge, in maniera che siano colpiti così aspramente coloro che hanno sfruttato lo Stato, e coloro che sono stati sfruttati dagli sfruttatori.

E quindi io proponevo (ed ecco la ragione d'essere del mio emendamento) d'aumentare il termine, cioè che non seconvolge l'economia della legge, soltanto per i piccoli industriali e di uniformarsi alle disposizioni dell'articolo tre della nuova legge, non nel periodo di sei mesi, come è stabilito nello articolo sei, ma nel periodo di un anno.

L'onorevole Guarracino aveva proposto per tutti gli industriali questo beneficio, ed

io lo limito ai piccoli industriali, ai piccoli distillatori.

Ora consideri anche questo, onorevole presidente del Consiglio: che i grandi industriali, che hanno avuto l'altro beneficio dalla violazione della legge, come ella ha detto, si trovano adesso, nell'applicazione della presente legge, nella condizione di poter sostenere le difficoltà che derivano dalla gravità della legge stessa; ma i piccoli industriali, che hanno dovuto fare sacrifici, che hanno dovuto cedere una parte dell'abbuono a coloro che hanno sfruttato lo Stato ed hanno sfruttato loro stessi, non si trovano in quella condizione per non avere potuto approfittare ultimamente della legge e non hanno i mezzi di mettersi nella disposizione dell'articolo tre.

L'onorevole relatore, guardando il numero di coloro che verrebbero a godere di questo lieve beneficio, crede che l'Erario possa risentire qualche danno, perchè gli sembra che il numero di circa 198 fra semplici industriali e fabbricanti di spiriti sia un numero rilevante e teme che si tratti di una quantità non indifferente di spirito già depositato.

Ma, onorevole relatore, e soprattutto, onorevole Giolitti, giacchè la Camera segue ciecamente il capo del Governo anche in tutte le questioni economiche, vogliano guardare un po' più addentro alla cosa, e si accorgeranno di questo: che i grandi industriali, i grandi fabbricanti di spirito che hanno dei depositi sino a 1000 ettanidri non rappresentano che appena appena una frazione degli interi depositi, dei quali io trovo cenno nella relazione presentata alla Camera dalla Giunta del bilancio.

Mi segua un momentino, onorevole relatore, e vedrà che noi non rappresentiamo, parlando dei piccoli produttori di spirito, che appena appena una lieve frazione.

L'onorevole Agnini che voleva rispettato lo spirito della legge, era contrario anche a questa mia richiesta, quando io glie ne accennai, perchè a prima vista credette che la legge avesse a risentirne un grave danno. Ma quando fece i conti con me, egli ebbe a convenire che io avevo ragione.

I conti sono semplici. Guardi, una semplice addizione. Nove industriali hanno depositi fiduciarî fino a 10,000 ettolitri che rappresentano quindi 90 ettanidri; undici fino a 5,000 e sono 55,000, diciassette fino a 3,000 e sono 51,000: totale ettolitri 196,000 di grandi industriali. Dei fabbricanti di spi-

rito quattro sino a 10,000 e rappresentano 40,000 ettoltri, tra fino a 5,000 e rappresentano 15,000 ettoltri, ventisei fino a 3,000 e rappresentano 78,000 ettoltri depositati: in tutto 133,000 con un totale di 229,000 ettoltri.

Osservi un po' la tabella che ella ha presentato alla Camera, onorevole relatore; ella vi segnala che si trovano depositati già ettanidri 314 mila, vale a dire una somma inferiore al totale di tutti questi grossi depositi.

Dunque cosa rappresentano i 198 piccoli depositanti? Rappresentano appena appena una piccola frazione dei grossi depositi.

Ora, onorevole Giolitti ed onorevole relatore della Giunta del bilancio, io dico: se la legge non toglie nulla alla propria economia, se accordando voi soltanto la dilazione del termine per i piccoli industriali, per i piccoli distillatori, non produce alcun danno alla finanza dello Stato, se non toccate in nessuna maniera le forme elementari, gli elementi essenziali della legge, o perchè, io dico, non dovete accordare questa facilitazione ai nostri piccoli industriali, i quali essendo molti potrebbero domani muovere una di quelle agitazioni che sicuramente debbono essere prese in considerazione dalla Giunta del bilancio, ma più specialmente dal presidente del Consiglio?

Era questa la proposta che io facevo e credo che l'onorevole presidente del Consiglio considerando i benefici che ne verrebbero a gran parte della nazione che non ha goduto molto della legge passata, è tenuto conto che nessun danno verrebbe alla legge presente, vorrà accogliere la mia proposta.

E con questo credo di non aver fatto danno nemmeno io ad alcuno, come di non aver offeso nemmeno il Presidente della Camera; ciò che è sempre lungi dal mio pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, relatore. Rispondiamo metodicamente ai diversi oratori che hanno più affaticata questa discussione.

Ad ognuno debbo ripetere questi argomenti i quali stanno in favore della proposta della Giunta del bilancio. La quale non è proposta della Giunta del bilancio (lo ripeto per la ennesima volta) ma proposta concordata tenendo conto di tutti gli elementi di questa legge difficile.

Il disegno di legge si è preoccupato non solo della tassa da ricuperare, ma

anche della pleora che si sarebbe prodotta nel paese il giorno in cui si fosse permesso di lasciare una massa di 314 mila ettanidri, che ora, secondo l'onorevole De Felice, cresce ancora di più: tutto questo nel consumo potrà assorbire circa due anni di fabbisogno nazionale e fra due anni si sarebbe interrotta completamente la distillazione degli spiriti con l'assoluta paralisi di questa industria; e questa sarebbe stata una delle applicazioni più strane di danni economici, cioè quella di seccare le fonti dell'imposta. Questa è una di quelle eresie economiche, che non si sa perchè si vengano a pronunziare qui dentro: quindi necessità di graduare, e per graduare si è dovuto compiere un sacrificio contro un altro beneficio, quello di far pagare una tassa discendente minore. Ma questa tassa discendente minore, per la quale si sale sul cavallo d'Orlando, è veramente eccessivamente diminuita? Niente affatto; perchè quando si vuol fare la voce grossa prendendo a prestito quello che la Giunta generale del bilancio ha avuto il coraggio di consigliare nella relazione, bisogna conoscere bene la questione. Ma queste parole grosse su tutti i lati della questione, e non soltanto sopra uno, non sono giustificate.

Bisogna tener anche presente questa condizione gravissima. La tassa sugli spiriti è ridotta per tutte quante le spese di distillazione, del 35 per cento per taluni, del 40 per cento per altri, del 45 per cento per le cooperative. Ora, quando si tiene conto di questa riduzione, si viene ad una media che varia tra le 120 e le 110 lire; quando invece a queste parti che costituiscono lo *stock* si impone una tassa di 150, 140 o 130 lire, si impone una tassa maggiore di quella che pagano le altre distillazioni.

Questa è la ragione precipua, onorevole Agnini, per cui la Giunta generale del bilancio crede di aver fatto tutto il suo dovere nell'interesse della finanza, e quindi crede di tener fermo quello che ha fatto, mettendosi dal punto di vista di non permettere guadagni extra-legali, ma di permettere soltanto la reintegrazione di ciò che potrebbero perdere coloro che hanno fatto la speculazione.

Ma si dice che l'Amministrazione finanziaria ha avuto una colpa. Ritorniamo sempre sulla medesima solfa; è una storia di cinque anni, onorevole Agnini; l'Amministrazione attuale, come già ho spiegato un'altra volta fin dal primo giorno, e prima

ancora che si iniziasse quest'esodo così strano, ha fatte le sue ampie e precise riserve; ed ecco perchè non vi è fondamento in quei diritti quesiti e si è potuto gravare di una tassa... (*Interruzioni*).

Ma, dice l'onorevole Agnini, distinguiamo tra coloro che sono stati produttori prima e poi immagazzinatori e coloro che sono solo immagazzinatori. Se fosse possibile una tale distinzione senza cadere nell'arbitrio, in quell'arbitrio che può essere facile perchè si potrebbe colpire forse il meno colpevole, certamente noi l'avremmo fatta; ma non è possibile farla e quindi non è possibile legiferare in questo modo, perchè sarebbe legiferazione arbitraria.

Vengo all'onorevole Guarracino; egli afferma che il capoverso dell'articolo 9 non dice nulla: invece questo capoverso non si riferisce alla questione e quindi non è opportuno richiamarlo.

Egli abbandona il resto delle sue controproposte, e quanto a quelle che mantiene, mi permetto di dire che non è opportuno che egli vi insista.

Quanto all'onorevole De Felice lo prego di non riscaldarsi per questa ragione; perchè egli, che si intende della cosa e che ha valutata questa legge per buona mi ha perfino cortesemente detto che nel complesso della legge era contento ma che desiderava anche qualche altra cosa.

Ma, onorevole De Felice, non tutto si può avere (*Interruzione del deputato De Felice*) e si capisce perchè noi dobbiamo perequare e non creare dei privilegi. Ella chiede un privilegio perchè dice che i piccoli produttori di alcool i quali non sono stati molto beneficiati, e che anzi sono stati molto sopraffatti dai grossi produttori, debbono avere un trattamento speciale. Come è possibile fare una distinzione simile nella legge, tra piccoli e grandi? Ella sa che molta parte della disseminazione è artificiale, onorevole amico; non si tratta altro che di depositi artificiali, creati dai grandi distillatori.

Allora noi aiuteremmo una frode nella frode, e questo non deve essere assolutamente ammesso. Ma ella dice: perchè non aiutate i piccoli? Noi li aiutiamo quando diciamo, che creiamo le cooperative, e le aiutiamo. Noi così possiamo aiutare i piccoli a cooperarsi, a diventare forti per potersi opporre ai grandi; ma più di questo non possiamo fare.

Non si può dire: diamo ai piccoli un trattamento X e ai grandi un trattamento Y,

perchè in questo modo diventeranno tutti piccoli, la legge diventerà una burla, e la tassa non si riscuoterà.

Quindi, concludendo, prego la Camera di votare quest'articolo come è stato nella sua intenzione, deliberato dal Governo prima, e accettato dalla Giunta poi, perchè rappresenta opera di giustizia precisa e perfetta.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Il discorso, fatto testè dall'onorevole relatore è tale, che mi dispensa dal rispondere lungamente ai diversi oratori.

Dirò solo all'onorevole Agnini che è la terza volta, che egli incolpa l'Amministrazione, e che io gli ho risposto e nella discussione generale e in altre occasioni.

Il relatore poi gli ha risposto inconfutabilmente.

L'onorevole Agnini stesso ha riconosciuto che non sarebbe per lo meno equo il voler mantenere la tassa di 200 lire, e il relatore ha fatto rilevare come, anche ridotta a lire 150, sia al di sopra delle agevolazioni, che con questa legge si fanno alle diverse produzioni di alcool, sia per le cooperative, che per i privati.

Debbo rispondere all'onorevole Guarracino che non posso accettare la prima parte del suo emendamento, che dice: « resta ferma la concessione, di cui all'articolo 9 del testo unico » Deve dire come è detto nel progetto: « il terzo comma dell'articolo 9 » perchè solo in quel terzo comma si parla della concessione che, nello articolo 6 si intende richiamare.

Per quanto riguarda la seconda parte del suo emendamento, che vorrebbe un anno di tempo per la regolarizzazione dei depositi irregolari anzichè sei mesi, faccio notare all'onorevole Guarracino che si tratta di sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, pubblicazione, che richiederà certamente un qualche tempo dopo la promulgazione della legge.

Mi pare quindi che siano sufficienti sei mesi.

Infine, l'onorevole Guarracino vorrebbe che il ministro delle finanze potesse autorizzare una maggiore estrazione di spirito in ciascun anno, quando le condizioni del mercato dell'alcool di vino lo permettano.

Dirò una frase latina « *transeat a me ca-*

via iste » e la dico anche per tutti coloro, che verranno dopo di me al Ministero.

Io non posso permettere questa autorizzazione, che renderebbe giudice del mercato il ministro.

Per queste ragioni non accetto l'emendamento dell'onorevole Guarracino, come non accetto la proposta di soppressione dell'onorevole Agnini.

All'onorevole De Felice ha risposto così esaurientemente l'onorevole relatore, che io non posso aggiungere altro.

Gli dirò solo che non è dato di distinguere i piccoli anche perchè spesso i grossi sono mascherati sotto le parvenze di parecchi piccoli detentori di spirito dai grossi depositanti.

Per queste ragioni prego la Camera di voler approvare l'articolo 6, come è stato proposto dalla Giunta del bilancio, d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Agnini, insiste nella sua proposta?

AGNINI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Agnini che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata.*)

Viene ora la proposta dell'onorevole De Felice...

DE FELICE-GIUFFRIDA. Può risparmiarsi pure di leggerla, non che di metterla ai voti, onorevole Presidente, dal momento che l'onorevole Giolitti non l'accetta. (*Si ride.*)

PRESIDENTE. In altri termini vuol dire che la ritira.

Veniamo ora alla proposta dell'onorevole Guarracino.

Onorevole Guarracino, insiste?

GUARRACINO. Non insisto sugli emendamenti; però è necessario chiarire una cosa, per quanto riguarda quello che credeva un emendamento di semplice forma.

Io dicevo che si doveva richiamare tutto l'articolo 9 della legge precedente e non soltanto il 3° comma, perchè dopo quel comma ne vengono altri due che debbono rimaner fermi.

Dice quel comma: « Sulla quantità originariamente introdotta nel magazzino sarà accordato un abbuono a titolo di calo, di affinazione e giacenza, nella misura del 10 per cento l'anno, in guisa da assicurare l'abbuono totale della tassa sullo spirito rimasto in deposito dieci anni ».

Viene poi il 4° comma, che dice: « Non si concederà l'abbuono se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno tre anni ».

E finalmente il 5° comma dice: « Per le frazioni di anno al di là dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione dei mesi compiuti ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ma queste non sono concessioni, anzi!

GUARRACINO. Sta bene; ma deve rimanere ben chiaro che dopo tre anni dalla originaria immissione potranno estrarsi tre decimi dello spirito depositato, e successivamente un decimo in ogni anno ripartito per mesi compiuti; ed escludere il concetto che questo alcool debba rimanere depositato per tutti i dieci anni per godere l'abbuono. Dichiariamolo, altrimenti avremo una quantità di questioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'articolo 6 dice: « Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'articolo 9 del testo unico, ecc. », e questo perchè il quarto e quinto comma non contengono concessioni, ma un vincolo, e questo, evidentemente, rimane vivo. Non era possibile considerare un vincolo come una concessione.

GUARRACINO. Siamo d'accordo; ma forse sarebbe stato meglio richiamare il « terzo, quarto e quinto comma » (*Interruzioni del presidente del Consiglio.*)

Ad ogni modo, prendo atto della precisa ed esplicita dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio, che vale ad eliminare ogni dubbio; lo ringrazio di queste sue spiegazioni, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 6, ora 5, come è stato concordato tra Ministero e Commissione.

(*È approvato.*)

Debbo avvertire che all'articolo 7, ora 6, è stato concordato un nuovo testo tra Governo e Commissione, nuovo testo che forse potrà soddisfare, almeno in parte, l'onorevole Luciani.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare nel nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti e di emanare il regolamento con le facoltà indicate nell'articolo 40 del testo unico 3 dicembre 1905, n. 651, che sono estese anche a quanto riguarda le distille-

rie cooperative. (Ah! ah! *all'estrema sinistra*).

RIZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A questo articolo 6 è proposta dall'onorevole Luciani la seguente aggiunta:

È autorizzato altresì a formulare sollecitamente disposizioni di carattere transitorio, mercè le quali ad uno o più istituti di pubblico credito sia affidato il compito di incoraggiare, con anticipazioni a mite interesse e debitamente garantite, la costituzione di cooperative tra produttori di vino, le quali abbiano per oggetto la distillazione, la conservazione o l'esportazione all'estero del vino attualmente esistente nelle loro cantine o che si ricaverà dal raccolto dell'annata in corso e dei prodotti da esso derivati.

Luciani, Torre, Battelli, Rizza Evangelista, Caso, De Luca, Malcangi, Scaglione, Buonavino, Cerulli, Lembo, Masi, Miliani, Squitti, Gallo, Valeri, Di Marzo, C. Mancini, Ciappi, Pipitone, Morpurgo, Franciana-Nava, Credaro, Cipriani-Marinelli, Abbruzzese, Buccelli, Gallini Carlo, Merlani, Finocchiaro-Aprile, Avellone, Pellicchi, Alessio Giovanni, Molina, Gallina Giacinto, Compans, Negri De Salvi, Ferraris Maggiorino, De Tilla, Ruspoli, D'Agosto, Bolognese, Dell'Arenella, Agnesi, De Bellis, Ferraris Carlo, Rienzi, Zaccagnino, Di Stefano, Ricci Paolo, Soulier, Scorcianini-Coppola, Giaccone, Gesualdo Libertini, Fallètti, Giuliani, Teodori, Scellino, D'Alì, Bianchi Vincenzo, Curreno, Bertarelli, Lucernari.

Sull'articolo 6 ha chiesto di parlare l'onorevole Rizza. Ne ha facoltà.

RIZZA. Rappresentando anch'io un collegio eminentemente, anzi esclusivamente vinicolo, sono diventato io pure spiritista; e in tale qualità mi permetto di domandare al ministro quale è la sorte riservata all'alcool prodotto dal 18 maggio, giorno della presentazione della legge, ad oggi. Si tratta di una quantità la quale non sorpassa i 14 o 15 mila ettanidri: di conseguenza una quantità *négligeable*; ed io pregherei l'ono-

revole ministro di volerla trattare benevolmente, se non altro *pour la bonne bouche*, dopo le amare e dolorose disillusioni che tutti abbiamo subito. E poiché ho la facoltà di parlare, me ne valgo anche per fare un caldissimo appello all'onorevole presidente del Consiglio e all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio. Io so quanto essi si occupino e preoccupino della crisi vinicola, la quale disgraziatamente...

SALANDRA. Cosa possono fare?

RIZZA. Mi permetta, onorevole Salandra, lasci che io esprima il mio concetto... Dicevo dunque un caldissimo appello, non solo perchè continuino ad occuparsi e preoccuparsi di questa crisi dolorosa che ci lascia « rotte le tempie e il fianco insanguinato », ma perchè adottino tutti quei provvedimenti che saranno da loro escogitati o suggeriti anche dalla Commissione enologica reale, con la maggior possibile sollecitudine, sia per la gravità della crisi, sia anche per ragioni d'indole politica. Con ciò, a me non resta altro che concludere col poeta: « ministri, pensateci, pensateci — chè siete in tempo ancor ».

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani ha facoltà di svolgere la sua proposta aggiuntiva di cui ho dato testè lettura.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, vi domando soltanto pochi minuti di benevola attenzione, che mi permetta di svolgere molto brevemente una disposizione aggiuntiva che, presentata da me, è stata onorata dalla firma di una settantina di colleghi. Questa legge che noi stiamo per votare, comunque la si voglia imbandire, e quali che siano gli eufemismi adoperati nelle relazioni onde il progetto è stato accompagnato, sarà sempre una pietanza ben amara per i coltivatori della vite, specialmente dopo che essa, attraverso la sua elaborazione parlamentare è diventata più dannosa di quello che fosse sotto la forma del disegno di legge presentato dal Ministero!..

Voci. È vero...

LUCIANI. Ai viticoltori non resterà che una legge che, per verità, renderà più angustiosa la già gravissima crisi di sovrapproduzione, a meno che non si voglia considerare come vantaggio il platonico consiglio che ho sentito ripetutamente formulare con accento paterno, di trasformare la coltura della vite e di dedicarsi intensamente alla cerealicoltura.

Ma coloro i quali danno questo consiglio, prescindono da una circostanza di fatto

importantissima; che cioè, come è stato dimostrato in quest'aula molte volte, il suolo del nostro paese è formato per tre quarti di montagne e che più della metà della superficie coltivabile è rappresentata da terreni in forte pendio, rivestiti di uno strato molto povero di terra vegetale. Essi pertanto non possono essere utilizzati in miglior modo che con la coltivazione della vite, la quale può dirsi, tra quelli ai quali più comunemente si rivolge presso di noi l'agricoltura, il solo prodotto remunerativo, che, in circostanze normali, compensa dell'interesse del valore del suolo e delle spese di cultura.

I viticoltori, coltivando la vite, non hanno soltanto provveduto ai propri interessi, ma hanno contribuito come meglio potevano all'economia nazionale che, naturalmente, ha tutto da guadagnare dal fatto che la terra sia utilizzata nel miglior modo possibile. E, quello che più monta, hanno giovato alle condizioni dei lavoratori della terra, giacchè, tutti sanno che la coltivazione della vite è una delle più costose e assicura a quei lavoratori una somma di mercedi di gran lunga superiore alla somma di mercedi che potranno realizzare colla cerealicoltura.

Questo disegno di legge ha dato come tutto compenso, ormai, specialmente dopo la soppressione dell'articolo 5, il consolidamento dell'abbuono del 45 per cento a favore delle cooperative di distillatori di vino. Ma io mi sono domandato: queste cooperative potranno essere agevolmente costituite?

Ed ovvie considerazioni mi hanno indotto a ritenere che, se esse non si sono formate otto o dieci mesi addietro, quando ben altri benefici erano in prospettiva, quando all'ombra della legge, e forse anche contro la legge medesima, si era venuta creando, per effetto della tolleranza del Governo, una pratica che assicurava alla distillazione del vino, profitti larghissimi, eccedenti ogni legittima speranza, a causa specialmente delle larghezze abusive usate ai falsi cognacs: se, dicevo, allora non è stata possibile che in misura limitatissima la formazione delle cooperative, sarà possibile oggi, quando la pleora degli spiriti formatasi sul mercato rende dubbia ed in ogni caso assai lontana la possibilità di realizzare il danaro che fosse immesso nelle imprese di distillazione? Oggi che i viticoltori sono assolutamente esausti per le mancate vendite e per le spese di produzione non com-

pensate, il che impedisce loro di disporre anche delle poche somme che occorreranno per la formazione delle cooperative? La risposta, onorevoli colleghi, non può essere che sconsigliata.

Ma alla costituzione di coteste cooperative si opporrà un'altra ragione di carattere generale: ed è che l'agricoltore, per sua natura, ha ripugnanza a diventare industriale.

Esso è attaccato alla terra, dedica ad essa tutte le sue energie con uno spirito di abnegazione che spesso diventa sacrificio, ma non ama i rischi delle industrie e non è disposto, per seguire il miraggio di lauti guadagni, a compromettere i suoi modesti risparmi.

A questo stato di cose, alla difficoltà di profittare dei magri benefici che pure sono concessi dalla legge che stiamo per approvare, vorrebbe provvedere, sia pure molto limitatamente, la mia disposizione aggiuntiva.

Essa darebbe facoltà al Governo, il quale se ne varrà nel modo che crederà opportuno, di autorizzare una o più casse di pubblico prestito (ed ho adoperato questa formula appunto perchè il Governo studi se sia il caso di affidare questo compito alla Cassa depositi e prestiti oppure anche ad istituti di credito, coi quali esso potrebbe aprire trattative all'uopo) a dare delle anticipazioni a piccolo interesse, garantite debitamente secondo i modi di legge, a quelle cooperative che abbiano per oggetto non soltanto la distillazione, perchè non mi lusingo che la distillazione potrà dare nella attuale condizione di cose immediato giovamento, ma anche l'esportazione all'estero (e anche questo sarà un fine non difficile a raggiungere) e soprattutto la conservazione del prodotto, che, in difetto di altri mezzi, può essere conseguita col deposito in grandi vasi comuni del vino esistente nelle cantine, assoggettata ai consueti trattamenti antifermmentativi.

Giacchè oggi è questa la questione che incombe, la questione della necessità di conservare il prodotto vecchio, che già comincia ad andare a male, e di far posto al nuovo, che si annunzia ubertoso.

Le piccole anticipazioni invocate sarebbero convenientemente garantite dal capitale azionario, dai prodotti depositati, dal valore del macchinario, da quello degli stabili, ecc.

Non occorre aggiungere che, limitata co-

me è la proposta ai vini esistenti attualmente nelle cantine ed a quelli che si ricaveranno dal prossimo raccolto, non susciterebbe alcuna apprensione per le conseguenze finanziarie.

Ma se essa ha una portata limitatissima, grande sarebbe l'importanza morale del provvedimento invocato; perchè, specialmente dopo la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge avvenuta improvvisamente, in un modo che addolora quanti hanno a cuore le sorti della vigna, nessuno può prevedere quale ripercussione avrà nelle regioni vinifere questa discussione. E quando, specialmente tra qualche mese, alte voci di dolore si rivolgeranno al Governo, quando gli agricoltori esasperati, nel bivio di gettare il vecchio o il nuovo prodotto, invocheranno aiuto, il potere esecutivo troverebbe nella disposizione da me proposta il modo di approntare qualche efficace soccorso.

Mi auguro quindi che il Governo vorrà accettarla e la Camera votarla. Si ingenererà così la convinzione che, se lo Stato ha avuto, per ragioni superiori di difesa della finanza, rendere più acuta la crisi vinaria, lo ha fatto senza dimenticare affatto le ragioni della viticoltura, la quale rappresenta non soltanto uno dei più cospicui nostri interessi agricoli, ma forse anche la principale scaturigine del grande, meraviglioso incremento, che ha avuto in questi ultimi venticinque anni l'economia nazionale. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. Quanto alla domanda dell'onorevole Rizza lascio che risponda il Governo, perchè si tratta di questione in cui non posso impegnare l'autorità del Governo.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Luciani, mi permetto di fare poche rettifiche, perchè è bene esser chiari.

Anzitutto si continua ad insistere che la viticoltura molto perde con questo disegno di legge. Ora ciò è assolutamente inesatto, perchè come può seriamente dirsi che il disegno di legge rappresenta una perdita per la viticoltura, se esso consolida il diritto ad una riduzione della tassa che oggi è data semplicemente per decreto reale temporaneo? E come si può dir poi che non si è concesso nulla se per la prima volta si dà la esclusività di 50 mila ettanidri per l'esportazione? Questa è la verità, e non bi-

sogna dire il contrario, perchè altrimenti, onorevole Luciani, si viene a snaturare il concetto legislativo.

PRESIDENTE. Non si troveranno mai d'accordo; stia tranquillo. (*ilarità*).

ABIGNENTE, *relatore*. L'articolo 5 rappresentava appena 21 ettolitri allo stato attuale già conquistati, come ho dimostrato, anche sugli altri prodotti del granone e delle melasse; quindi come finora ha potuto tenere la sbarra della concorrenza la vinaccia, così potrà continuare a tenerla perchè le condizioni non sono affatto mutate.

La proposta dell'onorevole Luciani è inaccettabile perchè la legge organica sugli istituti di emissione dice che questi non possono fare operazioni diverse di quelle indicate dalla legge e tra esse non vi è affatto l'operazione di creare società anonime, di prendere a riporto azioni di società anonime, ecc. Quindi è impossibile che possano fare queste operazioni gli Istituti di emissione.

Vi sarebbero gli istituti di credito, ma essi sono enti privati su cui il Governo non può e non deve avere ingerenza, perchè il giorno che l'avesse vi sarebbe il *do ut des* che nessuno vuole.

L'onorevole Luciani suggerisce la Cassa depositi e prestiti, ma essa è troppo delicata perchè se ne possa fare un organo di creazione delle cooperative.

Egli dice che le cooperative non si creeranno perchè manca lo stimolo, ma allora, se è così, non è opportuno creare delle cose artificiali; ciò sarebbe il peggiore dei mali e porterebbe il disastro e la rovina.

Io, del resto, credo che le cooperative si istituiranno; tutto sta nello stabilire l'abitudine di questa forma. Difatti molte se ne sono create e quindi non bisogna gettare uno spirito sconfortante nel paese.

Vengo a chiarire, perchè non mi debba ripetere, la ragione di quell'aggiunta all'articolo che il Governo e la Commissione hanno fatto.

Nella legge sugli spiriti, testo unico, all'articolo 40 mancano le facoltà per le cooperative.

Vi sono per tutte le materie contemplate nella legge, ma mancano per le cooperative; dalla lettera *a* sino alla lettera *t* non esiste il nome di cooperativa. Ci troviamo dunque in questa condizione, che il Governo non potrebbe fare il regolamento per la parte delle cooperative; quindi ab-

biamo dovuto aggiungere nell'articolo la parola *cooperative*. Ed ecco che così l'articolo è completo; io prego la Camera di votarlo così come sta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Rizza ha chiesto a noi di dare l'interpretazione autentica all'articolo 6 che è stato già approvato, dove si dice:

« Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'articolo 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini, ecc. »

A me pare che quest'articolo, più chiaro di come è, non potrebbe essere: lo spirito che era depositato, nel giorno in cui è stata presentata la presente legge, continuerà a godere dei benefici, che concedeva la legge finora in vigore, e che la nuova legge non accorderà più: si volle evitare che durante il periodo della discussione lo stato di fatto cambiasse. Questa è la ragione dell'articolo, quale è stato votato dalla Camera.

Quanto alla proposta dell'onorevole Luciani, egli può comprendere che il Governo sarebbe molto lieto, se potesse avere il mezzo di organizzare un credito per i fini da lui indicati. Ma l'onorevole relatore ha già dimostrato che gli Istituti di emissione non possono prendere in ciò ingerenza di sorta.

La Cassa di depositi e prestiti si troverebbe nella impossibilità assoluta di farlo. Essa non ha alcuno degli organi, che occorrono per fare il credito su merci; d'altronde ella sa che la Cassa di depositi e prestiti ha altre missioni, tra cui quella di venire in aiuto ai comuni, ed ella sa quante difficoltà si incontrano, per deficienza di mezzi, per corrispondere alle domande che i comuni continuamente fanno per fini di grandissima importanza. Ma poi veniamo alla sostanza della cosa. Il Governo dovrebbe essere autorizzato a formulare sollecitamente disposizioni di carattere transitorio, mercè le quali, ad uno o più istituti di pubblico credito fosse affidato il compito di incoraggiare con anticipazioni, a mite interesse e debitamente garantite, la costituzione di cooperative, ecc.

Ora, quanto ai « miti interessi », come può un Governo imporli ad un istituto di credito?

Bisognerebbe che allora lo Stato pagasse lui una parte degli interessi.

« Debitamente garantiti » su cosa? Bisogna che siano istituti, che abbiano magazzini di deposito, entro i quali possano ricevere la merce, perchè altrimenti il credito non può avere una solida garanzia.

Eppoi, onorevole Luciani, io credo, come ho detto più volte, che sarebbe un errore quello di provocare artificialmente una grande distillazione di alcool.

Noi abbiamo già immagazzinato tanto alcool, che basterebbe per due anni circa. Se noi artificialmente induciamo ancora a produrre altro alcool, la conseguenza sarà che avremo della merce invendibile. E allora chi farà mai credito su depositi di alcool? Nessuno.

Il giorno in cui la produzione fosse giunta a tal grado da non trovare più smercio, quella diventerà merce senza valore, sulla quale nessuno vorrà più fare credito.

L'onorevole Luciani può esser certo che se il Governo nei suoi studi troverà mezzo di venire in aiuto, anche sotto forma di credito, lo farà volentieri. Ma l'assumere un impegno, come l'onorevole Luciani l'ha formulato, sarebbe far nascere una illusione, che non potrebbe essere secondata efficacemente.

Io lo prego quindi di non insistere su questo, perchè la reiezione della sua proposta verrebbe poi ad escludere che si possa fare qualche cosa.

Il Governo farà tutto quello che è possibile, ma non può accettare di fare, per imposizione, una cosa, che non si può fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Debbo anzitutto rispondere, quasi per fatto personale, all'onorevole relatore, il quale ha assicurato sulla sua parola che questo disegno di legge non nuoce alle condizioni dei viticoltori...

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale.

LUCIANI. L'onorevole relatore ha così affermato cosa inesatta. Se non vi fosse nessuna altra dimostrazione di ciò, vi è il fatto constatato che il solo annunzio del disegno di legge, che precedette l'attuale, e che non era peggiore di questo, almeno avuto riguardo alle condizioni nelle quali questo è stato ridotto, determinò sul mercato un ribasso nel prezzo dei vini destinati alla distillazione, che da 70 centesimi per grado e per ettolitro, discese a 50 o 55 cente-

simi; e questa depressione si mantiene tutt'ora. Questa mi pare una prova assoluta contro la quale tutti gli argomenti si spezzano.

PRESIDENTE. Ma io non le ho dato facoltà di parlare per fare la critica al disegno di legge.

LUCIANI. Vengo al cortese invito rivoltomi dal presidente del Consiglio. Egli mi ha portato delle ragioni, me lo permetta, troppo piccole per un interesse così grande.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi trovo nell'impossibilità, e questa mi pare una ragione grossa.

LUCIANI. Egli ha detto: lo Stato non può far nulla per le leggi in vigore. Ma appunto perciò io invoco una disposizione legislativa!

Non è superfluo, a questo proposito, ricordare che, quando il Parlamento ebbe a discutere qualche anno addietro una legge che con questa ha qualche analogia, allora, avuto riguardo appunto alla grande quantità di vini esistenti nelle cantine e all'abbondanza del raccolto in vista, si ricorse perfino all'espedito di stabilire in un bilancio la somma di un milione di lire a fondo perduto, per acquistare e distribuire ai produttori di vino quelle famose botti di Stato, (*Interruzioni — Ilarità*) che non sappiamo che fine abbiano poi fatto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è un esempio imitabile.

LUCIANI. Destinare un milione a fondo perduto, è qualche cosa di più che destinarne due o tre ripartibili a titolo di anticipazione con le debite garanzie, e quindi recuperabili.

Se non si può affidare questo modesto servizio, di venire in aiuto alle cooperative, alla Cassa dei depositi e prestiti, (*Rumori*) si affidi al Banco di Napoli, il quale potrebbe cominciare così ad esercitare, sotto forma altamente provvida, quel credito agrario, che nelle provincie meridionali, nonostante la legge da tempo vigente, ancora non ha trovato modo di organizzare. Vede dunque l'onorevole presidente del Consiglio che non domando cosa irrealizzabile. Crederei anzi di venir meno al mio dovere, se ritirassi questa aggiunta che mantengo, anche a costo di vederla respinta.

PRESIDENTE. Vengono ora i seguenti

articoli aggiuntivi degli onorevoli Pantano, Buccelli e Curreno; ne do lettura:

Art.

È consentito che nelle località ove esiste un ufficio gabellario, i magazzini dei commercianti all'ingrosso, le distillerie e gli opifici di rettificazione siano esenti da cauzione quando si tratti di spirito di vino.

Per quelli di vinaccia la cauzione è ridotta ad un centesimo.

Pantano, Rizza, Malcaugi, Masi, Di Stefano, Modica.

Art.

Ai detentori di magazzini di alcool per cognac, che si informeranno alle prescrizioni volute dall'articolo 3 della presente legge, sarà concesso di fare il travaso dalle vasche attuali nei recipienti di legno alla gradazione che l'alcool possiede, salvo a ridurlo a non più di gradi 65, quando si farà la estrazione del cognac. Tale travaso dovrà farsi non oltre un anno prima della data prescritta per l'estrazione.

Buccelli, Curreno.

Art.

Ai detentori di magazzini di alcool per cognac che si uniformeranno alle prescrizioni dell'articolo 3 della presente legge, si intende che la maturità per le autorizzate estrazioni del cognac, avrà decorrenza dalla primitiva immissione ed il cognac estratto quindi dai recipienti di legno, sarà insindacabile.

Buccelli, Curreno.

Non essendo presenti gli onorevoli proponenti, queste proposte aggiuntive s'intendono ritirate.

Verremo ora ai voti sull'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Luciani, che non è accettato, nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Coloro i quali approvano l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Luciani sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è respinto*).

Metto a partito l'articolo 6 ed ultimo, così come è stato nuovamente redatto.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909. (*Conversazioni*).

Prendano posto e facciano silenzio, onorevoli deputati.

Debbo rivolgere alla Camera una preghiera speciale, e cioè che abbia la cortesia di rimanere ancora adunata per discutere ed approvare il bilancio di assestamento dell'esercizio finanziario 1908-909, che domani raggiunge il suo termine perentorio e di cui domani stesso il Senato deve avere comunicazione. (*Benissimo! — Commenti*).

SAMOGGIA. E gli articoli aggiuntivi?

PRESIDENTE. Ma gli articoli aggiuntivi, onorevole Samoggia, furono ritenuti ritirati perchè l'onorevole Buccelli non era presente e l'onorevole Pantano neppure.

SAMOGGIA. C'erano gli altri firmatari. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Lei vuol far perdere del tempo! (*Ilarità*).

Se ella stesse più attento, non farebbe di queste osservazioni. (*Si ride*).

Prima di mettere a partito l'articolo 6, ho detto che vi erano tre articoli aggiuntivi firmati, due dagli onorevoli Buccelli e Curreno ed uno dall'onorevole Pantano ed altri; e posciachè i proponenti, che sono sempre i primi a cui debbo rivolgermi (ed in caso doveva essere l'onorevole Malcangi che era fra i firmatari e presente, e non lei a farmi l'osservazione) non erano presenti, ho detto che quegli emendamenti s'intendevano ritirati.

SAMOGGIA. Onorevole Presidente... (*Rumori*).

Voci. Basta, basta! Avanti, avanti!

PRESIDENTE. Andiamo dunque avanti.

La discussione generale è aperta sull'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1908-909 indicate per

ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, le tabelle si daranno per lette. Debbo avvertire però la Camera che alla tabella A, pagina 222, al capitolo 125 è incorso un errore materiale che occorre rettificare. Invece di lire 427,445.85 deve dire lire 1,327,445.85.

Con questa correzione di forma pongo a partito l'articolo primo e l'annessa tabella.

(Vedi pagine 207-82 dello *Stampato* numero 18-A, 18-bis-A e 18-ter-A).

(*E approvato*).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1908-909 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,069,185,859.59
Spesa	»	2,016,750,057.82
Avanzo	L. +	<u>52,435,801.77</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	»
Spesa	»	8,110,000. »
Disavanzo	L. —	<u>8,110,000. »</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	373,499,841.05
Spesa	»	332,348,230.88
Avanzo	L. +	<u>41,151,610.17</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	63,644,796.91
Spesa	»	63,644,796.91
		<u>»</u>

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	2,506,330,497.55
Spesa	»	2,420,853,085.61
Avanzo	L. +	<u>85,477,411.94</u>

Metto a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella B. (Vedi pagina 282 dello *Stampato* n. 18-A).

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono convalidati i Decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella *D*. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Per le tabelle *C* e *D*, vedi pagine 284, 289, dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese *obbligatorie e d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909 sono portate le variazioni indicate nella tabella *E*, unita alla presente legge.

(Per la tabella *E*, vedi pagina 293 dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 5.

L'amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* della Amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge (tabella *H*).

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 (tabella *I*), annessa alla presente legge, potrà l'Amministrazione del

fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Per le tabelle *F*, *G*, *H*, *I*, vedi pagine 294, 297, 303, 304 dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 6.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti per memoria nel bilancio del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine d'esercizio con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

(È approvato).

Art. 7.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *K*, annessa alla presente legge.

(Per la tabella *K*, vedi pagina 305 dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 8.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sui residui 1907-1908 e sulla competenza 1908-909 tutti i pagamenti del capitolo n. 51 - « *Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegnati agli economi spirituali durante le vacanze* » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *L*, annessa alla presente legge.

(Per la tabella *L*, vedi pagina 307 dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909 descritte nella tabella *M* annessa alla presente legge.

(Per la tabella *M*, vedi pagina 309 dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 11.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-1909 descritte nella tabella *N* annessa alla presente legge.

(Per la tabella *N*, vedi pagina 329 dello *Stampato* n. 18-A).

(È approvato).

Art. 12.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, numero 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1908-909 in lire 120,000,000.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà di prelevare la somma di lire 9,741,341,09 occorrente per raggiungere tale ammontare, dai fondi autorizzati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638.

(È approvato).

Art. 13.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 451,000 con l'articolo 4 della legge 28 maggio 1908, numero 213 che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, è elevato alla somma di lire 627,000, ripartita nella seguente misura fra i vari Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia	»	140,000
Id. degli affari esteri	»	11,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	42,000
Id. dell'interno	»	73,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000
Id. delle poste e dei tele- grafi	»	18,000

263

Ministero della guerra	L.	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, indu- stria e commercio	»	6,000
Totale	L.	627,000

(È approvato).

Art. 14.

Agli effetti dell'articolo 10 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 250,000.

(È approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dal fondo di riserva dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disponibile al 30 giugno 1909, oltre quanto occorra per provvedere ad eventuali insufficienze di stanziamento giusta l'articolo 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, anche una somma non superiore a lire 9,000,000 in aggiunta al prodotto netto da versarsi al tesoro, accettato alla chiusura dell'esercizio 1908-909.

(È approvato).

Il Governo propone un articolo 16, aggiuntivo, del seguente tenore:

Art. 16.

« È autorizzato il Governo del Re ad aumentare di lire 20,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

La Commissione è d'accordo col Governo? TEDESCO, *presidente della Commissione generale del bilancio*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito quest'articolo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato, domani, a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

MEZZANOTTE, relatore. M'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Rafferme per i militari del regio esercito.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909:

Presenti e votanti . . .	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, a tutto il mese di dicembre 1909:

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	204
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge, per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea:

Presenti e votanti	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	203
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Proroga della durata delle Società cooperative:

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Modificazioni al comma 3° dell'articolo 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	214
Voti contrari	18

(La Camera approva).

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	215
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnetti — Agnini — Albasini — Alessio Giulio — Amici — Ancona — Are — Artom — Astengo — Aubry.

Bacelli Alfredo — Bacelli Guido — Badaloni — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Berenga — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Borsarelli — Brandolin — Brizzolesi — Brunelli — Brunialti — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calda — Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Campi — Campostrini — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Chimienti — Ciartoso — Ciccarone — Ciccotti — Ci-

mati — Cimorelli — Cipriani Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Congiu — Coris — Corniani — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Dari — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Dell'Acqua — De Michetti — De Nicola — De Seta — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falletti — Fasee — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Francica-Nava — Frugoni — Fusco — Fusinato.

Gallini Carlo — Gallino Natale — Ganguitano — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Goglio — Graffagni — Greppi — Guaracino.

Incontri.

Lacava — Landucci — Leali — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Luciani — Luciferò — Luzzatti Luigi.

Malcangi — Mancini Camillo — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Manna — Maraini — Marazzi — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marzotto — Masciantonio — Masi — Materì — Mazza — Meda — Medici — Mezzanotte — Miari — Micheli — Miliani — Mirabelli — Modica — Molina — Montauti — Montrésor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Mosehini.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto — Niccolini — Nitti — Nofri — Nunziante.

Pacetti — Pais-Serra — Pantano — Papadopoli — Pecoraro — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Pini — Pipitone — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Raineri — Rastelli — Rattone — Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rizzone — Roberti — Romeo — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Teofilo — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Samoggia — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scano — Schanzer — Scorcianini-Coppola — Sonnino — Soulier — Speranza — Spirito Francesco — Staglianò — Stoppato — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Torlonia — Toscano — Tovini — Trapanese.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abozzi — Avellone.
Barnabei — Benaglio — Bettoni — Bonicelli.

Cameroni.

Ellero.

Fani — Fraccacreta.

Galli — Gazelli.

Indri.

Mango.

Pavia.

Raggio — Rampoldi — Romanin-Jacur.

Spirito Beniamino.

Toscanelli.

Ventura — Venzi.

Sono ammalati:

Abbate.

Bonomi.

Cicarelli.

Fradeletto.

Martini — Matteucci.

Ottavi.

Pastore.

Assenti per ufficio pubblico:

Boselli.

Daneo — Di Bagno.

Giannantoni.

Morando.

Rota Attilio.

Scalori — Solidati-Tiburzi.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

CAMERINI, *ssgretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sulla opportunità di accordare speciali agevolazioni ai ricevitori del lotto dei paesi colpiti dal terremoto.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sul neces-

sario miglioramento degli Istituti di belle arti e musicali e del loro personale insegnante e subalterno.

« Rosadi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non sia il caso di provvedere alle colmate delle cave di prestito presso la stazione ferroviaria di Apricena, la quale solo a causa di esse risente della più cruda malaria.

« Zaccagnino ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, se non creda che, dopo dieci anni di reclami, di progetti e di promesse, sia venuto il momento di iniziare i lavori per modificare in altezza e larghezza l'arco che dà passaggio sotto la ferrovia, alla via Garibaldi lungo il Varena in Pegli, affinché abbiano finalmente a cessare gli inconvenienti ed i pericoli dai quali sono minacciati i moltissimi carri ed i cittadini che vi transitano quotidianamente, a servizio delle molte industrie che trovansi in quella regione.

« Graffagni ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi l'autorità politica di Padova non abbia saputo giovare dei mezzi, che la legge mette a sua disposizione per la piena e completa esecuzione della legge sul riposo festivo nei riguardi degli agenti di negozio.

« Giulio Alessio ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in vista del constatato intendimento della Ditta assuntrice a non proseguire i lavori di costruzione del secondo tratto del primo tronco della strada interprovinciale n. 76, sia per prendere delle opportune risoluzioni e quali.

« Scorciarini-Coppola ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, se intenda provvedere con la necessaria urgenza alla costruzione di una nuova stazione ferroviaria a Jesi, la quale risponda alle esigenze industriali e commerciali, che in quella città sono grandemente aumentate.

« Bocconi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti, che stimeranno utile di adottare, per prevenire, nei limiti del possibile, i danni che potrebbero derivare all'importante abitato del comune di Servale (Catanzaro) da gravi frane manifestatesi nel bacino del torrente Uria.

« A. Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio per sapere quali disposizioni saranno adottate per consolidamento della frana Colicchietto, che minaccia l'unico acquedotto civico di Catanzaro.

« A. Casolini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda necessario prendere gli opportuni provvedimenti perchè presso l'Agenzia di Langhirano venga regolata l'iscrizione delle volture catastali le quali ora sono in ritardo di oltre due anni.

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli esteri e della marina per conoscere quali ragioni li abbiano trattenuti dalla ricostituzione in Messina dell'ispettorato di emigrazione, e quando intendano finalmente ripristinare in quel porto il servizio d'imbarco di emigranti.

« Colonna Di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze per sapere se intenda concedere ed ottenere a favore degli avventizi catastali: a) un turno festivo e alcuni giorni di congedo annuali, massime per malattia; b) qualche agevolanza ferroviaria o il rimborso di spese di viaggio, quando per diversa destinazione, passino da uno ad altro ufficio; c) un diritto di preferenza, in ragione degli anni di servizio prestati e dei titoli di capacità, quando l'Amministrazione delle finanze ed altre Amministrazioni dello Stato, debbano adibire personale fuori ruolo meglio retribuito; d) qualche lieve miglioramento di mercede per i settecento avventizi adibiti agli stessi lavori degli attuali disegnatori computisti.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intenda provvedere all'ampliamento dei locali della Biblioteca nazionale di Napoli, senza di che ne diventano impossibili il regolare andamento e gli ulteriori acquisti.

« Ciccotti ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Celesia ha facoltà di parlare.

CELESIA. Onorevole Presidente, la pregherei di voler porre all'ordine del giorno di domani lo svolgimento di una mia proposta di legge per l'aggregazione al mandamento di Albenga dei comuni di Caranova, Lerone e di due frazioni del comune di Vellago. Non occorrerà più di un minuto per svolgerla.

PRESIDENTE. L'onorevole De Michetti ha pure chiesto di parlare.

DE MICHETTI. Chiederei di svolgere domani la mia proposta di legge per l'aggregazione di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano. È la terza nell'elenco delle proposte di legge da svolgersi.

PRESIDENTE. Io vorrei pregare tanto l'onorevole Celesia, quanto l'onorevole De Michetti di consentire che gli svolgimenti delle loro proposte sieno iscritti nell'ordine del giorno di giovedì.

CELESIA. Sta bene.

DI MICHETTI. Acconsento.

La seduta termina alle 19.40.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle 9.

Discussione dei disegni di legge:

1. Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico (169).

2. Convenzione con la Società italiana delle ferrovie Meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla ces-

szazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica (187).

3. Modificazione alla legge 12 luglio 1908, n. 444 (26-B).

4. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (26).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri — Elezione contestata del collegio di Minervino Murge (proclamato Jatta).

Discussione dei disegni di legge:

3. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio 1908-909, durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909 (39).

4. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909 (101).

5. Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (201).

6. Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (207).

7. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (208).

8. Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 (172).

9. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (143).

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 (18).

Discussione dei disegni di legge:

10. Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi (120).

11. Provvedimenti per l'istruzione superiore (67).

12. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (24).

13. Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura (56).

14. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

15. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (27).

16. Organico della direzione generale dei telefoni (41).

17. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

18. Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 (74).

19. Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-1909 (75).

20. Istituzione di una scuola normale femminile a Reggio Calabria e di una scuola normale maschile a Catanzaro (62).

21. Sull'insegnamento e sugli'insegnanti di educazione fisica (82).

22. Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia (63).

23. Conversione in legge del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 810, che costituisce in un ufficio distaccato alle dipendenze del servizio centrale di navigazione delle ferrovie dello Stato, la sezione speciale di Messina pel servizio dello Stretto (189).

24. Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (191).

25. Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (17).

26. Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio del formaggio (58).

27. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa

nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

28. Modificazioni ed aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (151).

29. Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi (178).

30. Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca (183).

31. Modificazioni all'articolo 8 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna (65).

32. Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari (164).

33. Sul trattamento di pensione al personale di truppa della regia guardia di finanza (203).

34. Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata (205).

35. Sulla navigazione interna (2).

36. Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. (Stralcio per la cavalleria, l'artiglieria da montagna ed alpini) (47).

37. Modificazioni alla legge 10 dicembre 1905, n. 582, relativa alle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili (92).

38. Costituzione in comune della frazione di Marcellina (175).

39. Conversione in legge del regio decreto 28 novembre 1907, n. 802, riguardante le modificazioni ed aggiunte alle Tariffe e condizioni per i trasporti in ferrovia dei materiali in ferro ed acciaio (188).

40. Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779 sulle Casse di risparmio postali (94-B).

41. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile Umberto I di Siracusa (184).

42. Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione (211).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stampa